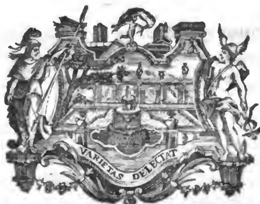
DISSERTAZIONE

Intorno alla retta interpretazione della Bolla di Paolo IV.

Spedita a' 24. Maggio del 1559.

Con cui s' erge in collegiata e parrocchiale la Chiesa di S. Rocco, della Terra di Montorio, Diocesi di Teramo.

[illegible]



Quod enim non periculum metuere debemus de offenſa Domini, quando aliqui de presbyteris, nec Evangelii, nec loci ſui memores, ſed neque futurum Domini judicium, neque nunc ſibi Praepoſitum epiſcopum cogitantes, quod numquam omnino ſub anteceſſoribus factum eſt cum contumelia, & contemtu Praepoſiti totum ſibi vendicent?

S. Cyprianus *epiſt. XVI. pag. 36. edit. Oxon.*

AVVISO AL LETTORE.

Essendo degna della pubblica luce la dottissima Dissertazione formata dal Signor D. Carmine Fimiani Regio Cattedratico Primario sulla retta interpetrazione della Bolla di Paolo IV. spedita a' 24. Maggio 1559. intorno alla erezione della Collegiata, e Parrocchiale Chiesa di S. Rocco della Terra di Montorio, in Diocesi di Teramo; deve soffrire in pace la modestia dell' Autore di essa, che senza sua saputa da me si pubblichi colle stampe; non potendo risultarne al suo nome, troppo noto alla Repubblica letteraria, che nuovo lustro, e decoro.

Al chiarifs. Signor D. Carmine Fimiani.

LA giusta opinione, che il Mondo letterato conserva della sopraffina intelligenza di V. S. Illustrissima, come nelle altre facoltà, così specialmente nelle materie riguardanti il Dritto Ecclesiastico, fa sì, che a Lei, come ad oracolo debba ricorrere per venire illuminato sul punto, che in questa mia avrò l' onore di esporle colla possibile precisione. Con Bolla del Sommo Pontefice Paolo IV. spedita a' 24. Maggio del 1559. trovandosi eretta in Collegiata, e Parrocchiale la Chiesa di S. Rocco della Terra di Montorio, attinente a questa mia Diocesi di Teramo, nacque poi controversia, se dal Pontefice suddetto si fusse voluta costituire una semplice Arcipretura Curata, o piuttosto una Prelatura indipendente dalla spiritual giurisdizione del Vescovo di Teramo. A me sembra la questione in se stessa della più seria delicatezza, mentre per poco, che non si volesse seguir la traccia de' Sacri Canoni, si verrebbe a costituire un Pseudo-Pastore in una Chiesa della mia Diocesi, il che da ogni buon Prelato non deesi con indolenza soffrire. Nel rimetterle intanto copia della Bolla enunciata con alcuni documenti di fatto, vivamente la supplico a dinotarmi con candidezza il suo savio parere sul vero senso di essa, dopo aversi presa la pena di ponderar l' affare con quel minuto squittinio, che corrisponde al merito della controversia, ed è ben proprio del suo troppo purgato discernimento. Restituirà Ella così la calma all' angustiato mio spirito; sarò Io sicuro di non errare conformando i miei passi ai dettami del suo consiglio, ed un tal singolare favore considerandolo come caparra di altri maggiori in appresso, mi farà sperare il frequente vantaggio de' suoi riveritissimi comandi, in attenzione de' quali pieno di vera stima immutabilmente mi segno

Di V. S. Illustrifs. Teramo 8. Dicembre 1781.

Divotifs. Obbligatifs. Servidor Vero

Luigi Vescovo di Teramo.

Illu-

Illustris. e Reverendiss. Monsignore.

MI comanda V. S. Illustrissima, che io imparzialmente le palesi il mio sentimento sul vero senso della Bolla di Paolo IV., con cui erge in collegiata e parrocchiale la Chiesa di S.Rocco, della Terra di Montorio, di codesta sua diocesi, e con precisione le dica, se dal Pontefice si costituisca una semplice Arcipretura curata, o piuttosto una prelatura indipendente dalla spiritual giurisdizione del Vescovo di Teramo. A qual oggetto mi complica la Bolla stessa con alcuni documenti, che contengono fatti, e con vive espressioni m' incarica a ponderar seriamente la faccenda, attesa la dilicatezza dell'argomento, giacchè dipartendosi per poco dalle sacre regole, ella va a parare a costituirsi un Pseudo-Pastore in una Chiesa della sua diocesi, ed ergersi altare contro altare, con grave danno della Religione, e della Repubblica, rendendosi nulli i Sacramenti della Penitenza, e del Matrimonio: cosa, che interessar dee il suo zelo e la pastoral sollecitudine per l' indennità del gregge dallo Spirito Santo commessogli. Confesso il vero, Monsignor mio, siccome ammiro il suo animo religioso, e lodo in tutt' altro la sperimentata sua prudenza, così la desidero nel presente rincontro, in cui domanda consiglio da uomo, che tanto in queste materie ecclesiastiche, quanto in tutt' altro vede un poco più di là del nulla, ed è in gravi occupazioni continuamente avvolto. Ma giacchè Ella ha tanta autorità su di me, ragion vuole, che prontamente l' ubbidisca se non quanto voglio, almeno per quanto posso. Avendo io scorsa la Bolla da capo a fondo, e con attenzione esaminatone il contenuto, ho ravvisato, che il Sommo Pontefice costituisce un mero Arciprete, e parroco insieme nella collegiata e parrocchiale di Montorio con molte, e non già tutte quelle facoltà, che per dritto canonico sono comuni a tutti gli Arcipreti, e parrochi; e che il medesimo non crea prelatura veruna indipendente dal

dal Veſcovo Teramano. Sono sì chiare le pruove, che ne ſomminiſtra da per tutto la Bolla ſteſſa, che ho ammirazion preſo, come ſe ne poſſa dubitare. Non nego però, ch' Ella può far fuco a coloro, che ignorano la natura, e le prerogative degli Arcipreti, e de' Parrochi, delle quali ſono da' ſagri canoni forniti, e miſurano le coſe antiche colle nuove, il dritto col fatto, o abuſando dell' ingegno contra la verità con modi di argomentare, che da niuna dialettica ſi preſcrivono, *in tranquillo cient tempeſtatem*. Le complico intanto il mio parere ſteſo. in una diſſertazione ſulla Bolla Paoliana, dettata tra 'l corto giro di ore, che ho alle preſſanti mie occupazioni involate, e piena di non poche caſſature, ed aggiunte al margine, che in leggendola interamente ho fatto. Se le ſarà di gradimento, no 'l ſo. Solamente ſo, che *celeritate plerumque erratur*. Spero almeno, che gradirà la pronta ubbidienza a' ſuoi pregiati comandi, indice di quell' alta ſtima, che per Lei nudro, mentre con pien' oſſequio coſtantemente mi riproteſto. Nap. 10. Gennajo 1782.

Di V. S. Illuſtriſs.

Umiliſs. Oſſequioſiſs. Servidore
Carmine Fimiani.

BOL-

BOLLA DI PAOLO IV.

Con brevi annotazioni.

PAulus episcopus ec. Servus servorum Dei. Ad perpetuam Dei memoriam.

Sacri Apostolatus ministerio divina dispositione praesidentes, inter multiplices curas, quae nostris humeris incumbunt, illam libenter amplectimur, per quam nostrae provisionis ope singulae ecclesiae, praesertim (1) a genitoribus nostris in sua ditione temporali ad laudem divini nominis fundatae, dignioribus titulis exaltentur, & Ministrorum ecclesiasticorum numero decorentur, ac Ministris ipsis honor accrescat, divinus cultus per illas floreat, fidelium exercitetur devotio, desiderataque animarum salus proveniat; &, ut personae praesertim illustres, ac sanguine nobiscum conjunctae, quarum auxilio, & praesidiis illa promoveatur, & effectum suscipiunt, fructum inde reportasse laetentur, plenis favoribus consovemus, aliaque desuper disponimus, prout rerum, & temporum qualitate pensata, conspicimus in Domino salubrius expedire. Sane, cum, sicut accepimus, ECCLESIA SINE CURA SANCTI ROCHI, TERRAE MONTORII, APRUTINAE DIOECESIS, quae (2) de

(1) Incomincia il Pontefice a dichiarare l' animo suo, cioè di volere decorare le Chiese de' suoi genitori di titoli più degni, e di accrescerle di Ministri ecclesiastici pel divin culto.

(2) Tra le Chiese de' suoi genitori si enuncia quella di S. Rocco di Montorio, in Diocesi di Teramo, senza cura, di padronato feudale del Duca Palliano suo nipote; e che fu edificata da sua madre Vittoria Camponesca.

de jure patronatus dilecti filii nobilis viri Joannis Ducis Paliani, nostri secundum carnem nepotis, ratione Comitatus Montorii, cujus ipse Joannes Dux etiam Comes existit, esse dignoscitur, certo modo vacaverit, & vacet ad praesens: Nos, qui dudum inter alia voluimus, quod semper in unionibus commissio fieret ad partes, vocatis, quorum interesset, attendentes, quod dicta Terra, Domino benedicente, Populo referta est, & in ea nulla Collegiata existit, quodque si dicta ecclesia (3) Sancti Rochi, quam bona memoria Victoria Camponesca, dum viveret, nostra secundum carnem genitrix, decenti opere construendam curavit, in PAROCHIALEM, & Collegiatam ecclesiam, ac in ea unus ARCHIPRESBYTERATUS, dignitas inibi principalis pro uno ARCHIPRESBYTERO, nec non duodecim Canonicatus, & duodecim praebendae pro duodecim Canonicis erigerentur, & instituerentur; ac Sancti Jacobi dictae Terrae, & Sancti Juvenalis *alla Villa*, nec non Sancti Joannis *in Pergula de Frunte* Parochiales, suppressis in eis nomine, & titulo rectoris, ac Sancti Laurentii de Migliano, & Sancti Joannis de Venano, & Sancti Antonii ad Plateam: necnon Sancti Mauri de Paterno, *ac la Cona del Ponte*, ac

(3) Vacando detta Chiesa, e non essendo in Montorio alcuna collegiata, dichiarò Paolo IV. di volerci erigere una parrocchiale, ed una collegiata, composta di un Arciprete, prima dignità, e 12. Canonici; a quale effetto spiega di unirvi molte Chiese, e benefizj, la maggior parte di padronato feudale di esso suo nipote.

ac Sancti Martini ad Morellos, & Sanctae Mariae, ac ejusdem Sancti Petri de Vezzano: necnon Sancti Angeli, etiam ad Morellos, & ejusdem Sanctae Mariae, & Sancti Honuphrii de Castagneto, & ejusdem Sancti Martini, nec non Sancti Nicolai de Rio, & Sanctae Victoriae de Taberna, ac ipsius Sanctae Mariae de Brecciano, seu intra illius arcem, necnon Sancti Homeri ad fontem Curiae, & Sanctae Luciae *a Panciarone*, ac ejusdem Sancti Angeli ad Colliciam, & ipsius Sanctae Mariae *de Solignano*, & Sancti Bartholomei de Fajeto, quae etiam de jure patronatus dicti Joannis Ducis, & Comitis existunt, & Sancti Sulpitii in pedeplani Montorii, & ejusdem Sanctae Mariae in Castro Turritae, ac Sancti Silvestri in pede ejusdem Castri Turritae, necnon ipsius Sanctae Mariae a Sala, & Sancti Blasii a Luco, ac Sancti Chirici in Feudo Aquilani, & quam pro tempore obtinens illius ratione, censum unius librae croci dilectis filiis Capitulo ecclesiae ejusdem Sancti Joannis Lateranensis de urbe, ad quos institutio personae ad illam, seu illud, quae, seu quod etiam de jure patronatus dicti Joannis Ducis, & Comitis, olim sibi ad certum tunc expressum, & nondum elapsum tempus, legitime concessi existit, pro tempore praesentatae asseritur pertinere, annis singulis solvere consuevit, Abbatia nuncupata, sine cura Ecclesiae, seu S. Benedicti, vel alterius Ordinis Monasterium ejusdem Sancti Benedicti de Caterno, locorum praedictae, & Pennensis Dioecesis, cum

primum illas, vel illa, simul, vel successive vacare contigerit, mensae capitulari dictae ecclesiae in Collegiatam ecclesiam erigendae perpetuo unirentur, annecterentur, & incorporarentur (4); profecto ecclesiae Sancti Rochi, & terrae praedictae per amplius decorarentur, & animarum cura diligentius exerceretur, ac in ipsa ecclesia Sancti Rochi divinus cultus, & Ministrorum ecclesiasticorum numerus incrementum susciperet cum spirituali dilectorum filiorum Universitatis, & hominum dictae terrae, ac aliorum Christifidelium ad illam pro tempore confluentium consolatione; & propterea volentes tam ecclesiam Sancti Rochi dignitate, & titulo parochialis, & collegiatae ecclesiae attolli, quam Joannem Ducem, & Comitem ad hoc opus propitium, nec non Universitatem, & homines praedictos speciali Sedis Apostolicae honorificentia, & favore prosequi, ipsosque Joannem Ducem & Comitem, ac Universitatem, & homines, eorumdemque singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus, quomodolibet innodati existunt ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, & absolu-

tos

(4) Con maggiore precisione spiega il Pontefice il suo animo di volere pel culto divino, e per una più esatta cura dell' anime innalzare al titolo, e dignità di collegiata, e parrocchiale la Chiesa di S.Rocco; a quale oggetto dichiara farne l'erezione di sua pura volontà, e moto proprio.

tos fore censentes, nec non verum, & ultimum dictae ecclesiae Sancti Rochi vacationis modum praesentibus pro expresso habentes, *motu proprio*, non ad Joannis Ducis, & Comitis, & Universitatis, & hominum praedictorum, seu alicujus eorum, vel alterius, seu aliorum pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam; sed de nostra mera liberalitate ad Omnipotentis Dei laudem, & fidei catholicae exaltationem, ecclesiam Sancti Rochi praedictam, cujus fructus, redditus & proventus viginti ducatorum auri de Camera secundum aestimationem praedictam, valorem annuum, ut accepimus, non excedunt, quovis modo, & ex cujuscumque persona, seu per liberam resignationem cujusvis de illa in Romana Curia, vel extra eam, etiam coram Notario publico, & testibus sponte factam, vacet, etiamsi tanto tempore vacaverit, quod ejus collatio juxta Lateranensis statuta Concilii ad Sedem Apostolicam legitime devoluta, ipsaque ecclesia dispositioni apostolicae specialiter reservata, ac Sacerdotalis existat, & super ea inter aliquos lis, cujus statum praesentibus haberi volumus pro expresso, pendeat indecisa, dummodo tempore datarum praesentium non sit in ea alicui specialiter jus quaesitum, & ipsius Joannis Ducis, ac Comitis, & patroni ad hoc, & infrascripta accedat assensus. *IN PAROCHIALEM, & COLLEGIATAM ecclesiam cum sacrario, cimiterio, & fontibus baptismalibus, necnon sigillo, & archa, sive capsa communibus, ac mensa Capitulari, aliisque PAROCHIALIBUS, &*

COLLEGIATIS *insigniis*, *&* *in illa* (5) *unum* ARCHIPRESBYTERATUM, *dignitatem principalem pro uno* ARCHIPRESBYTERO, *qui inibi caput existat*, *&* *praeeminentiam*, *jurisdictionem*, *&* *superioritatem in Capitulum*, *&* *Canonicos ipsius ecclesiae Sancti Rochi*, *ac clerum*, *&* *personas ecclesiasticas tam ecclesiae*, *quam Comitatus praedictorum habeat*, *illosque visitet*, *corrigat*, *&* *puniat* : *ac etiam curam animarum* (6) *dilectorum filiorum Parochianorum dictarum Parochialium ecclesiarum*, *&* *omnium aliarum personarum dicti Comitatus per se*, *vel Vicarios*, *seu Capellanos ab eo ad nutum suum ponendos*, *&* *amovendos exerceat*; *necnon duodecim Canonicatus* (7) *&* *duodecim praebendas pro duodecim canonicis*, *qui simul cum dicto* ARCHIPRESBYTERO *Capitulum faciant*, *&* *constituant*, *ac in eadem ecclesia missas*, *&* *horas canonicas*, *aliaque divina officia tam diurna*, *quam nocturna ad instar aliarum illarum partium Collegiatarum ecclesiarum celebrare teneantur* (8), *&* *quorum singuli*, ARCHIPRESBYTER *videlicet triginta*; *Canonici vero viginti ducatos mo-*

ne-

(5) Ecco l'erezione della Collegiata, e della Parrocchiale. Si crea l'Arcipretura prima dignità, alla quale si concedono alcune prerogative.

(6) Come Parroco si concede all' Arciprete la cura dell' anime da esercitarla per se, o per mezzo de' Vicarj, da eleggerli e rimoverli a suo arbitrio.

(7) Si fa l'elezione di 12. Canonicati con 12. separate prebende, i quali insieme con l'Arciprete compongono il Capitolo.

(8) Per ogni prebenda si assegnano ducati 20., a quella dell'Arciprete 30., che debbono percipire *ex mensa*.

netae Regni ex dicta mensa quolibet anno ratione eorumdem ARCHIPRESBYTERATUS , *ac canonicatuum*, *&* *praebendarum respective percipiant* (9), *auctoritate Apostolica* , *tenore praesentium* , *sine alicujus praejudicio*, *erigimus*, *&* *instituimus*; ac (10) in dictis Parochialibus ecclesiis nomen , & titulum Rectoris tantum perpetuo supprimimus; illasque necnon Monasterium , quod conventu , & cura caret, seu de *Caterno* , omnesque , & singulas alias ecclesias hujusmodi , quarum, seu quorum insimul, & illis forsan annexorum fructus , redditus, & proventus trecentorum , & septuaginta ducatorum similium, secundum aestimationem praedictam, valorem annuum , ut etiam accepimus, non excedunt, cum primum illas per cessum, vel decessum , aut quamlibet aliam dimissionem, vel amissionem , illas ad praesens obtinentium , seu aliter quovis modo, etiam in aliquo ex mensibus , in quibus vacantium beneficiorum ecclesiasticorum dispositio nobis, seu Romano Pontifici pro tempore existenti , pro tempore

(9) Nelle parole *auctoritate apostolica*, *tenore praesentium*, *sine alicujus praejudicio*, *erigimus* , *&* *instituimus* sta riposta l'erezione della Parrocchiale, della Collegiata, dell' Arcipretura , e de' Canonicati .

(10) Si supprime il nome de' Rettori delle Chiese unite, e del Monistero di S. Benedetto : si fa l' unione delle Chiese di sopra descritte ; e si dà la facoltà all' Arciprete , e Capitolo di prenderne il possesso, come vacavano le Chiese di propria autorità, abolendo tutte le riserve, e le regole di Cancellaria ; e con la facoltà di convertire in uso proprio , della Chiesa , e della mensa le rendite, frutti, e proventi .

pore reservata fuerit, aut Ordinariis collatoribus per nostras, seu illius constitutiones, vel Cancellariae Apostolicae Regulas, aut literas alternativarum, seu alia Privilegia, & indulta Apostolica eis pro tempore concessa, etiam apud Sedem praefatam, simul, vel successive vacare contingerit, etiam si illae actu nunc, quibusvis modis, quos etiam si ex illis respective quaevis generalis reservatio, etiam in corpore juris clausa resultet, etiam praesentibus haberi volumus pro expressis, & ex quorumcumque personis vacent, ac etiam si tanto tempore vacaverint, quod ecclesiarum collatio, & Monasterii hujusmodi provisio, ut praefertur, sit juxta canonicas sanctiones devoluta, illaeque dispositioni Apostolicae specialiter, vel ex vacatione hujusmodi in mensibus reservatis, seu etiam apud dictam Sedem, vel ex quavis alia causa, etiam de necessitate exprimenda, generaliter reservatae, litigiosae existant, ex nunc, videlicet, si vacant, alias ex nunc, prout ex tunc, & e contra cum vacaverint, ut praefertur, praedictae Mensae Capitulari pro dote ARCHIPRESBYTERATUS, ac canonicatuum, & praebendarum cum onere solvendi capitulo ecclesiae Sancti Joannis duas libras croci quolibet anno, ratione ecclesiae Sancti Benedicti, seu Monasterii hujusmodi, ita quod liceat pro tempore existentibus ARCHIPRESBYTERO, & canonicis ejusdem ecclesiae Sancti Rochi, cedentibus, vel decedentibus singulis modernis Parochialium, & aliarum sine cura ecclesiarum Recto-

ctoribus, & Monasterii hujusmodi Abbate, vel Commendatario, aut illas, vel illa quomodolibet dimittentibus, vel amittentibus, seu in hoc expresse consentientibus, illorum omnium, & singulorum, ac bonorum, & jurium suorum quorumcumque, corporalem, realem, & actualem possessionem per se, vel alium, seu alios propria auctoritate libere apprehendere, & perpetuo retinere: ac eorum fructus, redditus, & proventus in suos, & ecclesiae Sancti Rochi, necnon mensae hujusmodi usus, & utilitatem convertere (11); necnon curam animarum dilectorum filiorum Parochianorum earundem Parochialium ecclesiarum per capellanum, seu capellanos ad eorum nutum *ponendos, & amovendos exercere*, DIOECESANI LOCI, *vel cujusvis alterius licentia super hoc minime requisita, ejusdem Joannis Ducis, & Comitis, ac patroni etiam ad hoc accedente consensu, auctoritate Apostolica, & tenore praemissis, perpetuo unimus, annectimus, & incorporamus*; (12) *nec non ipsi Joanni Duci, & pro tempore existenti Comiti Montorii Juspatronatus, & praesentandi ad* ARCHIPRESBYTERATUM, *videlicet capitulo, ad singulos vero canonicatus, & singulas* prae-

(11) Si unisce ancora la cura dell' anime delli Parrocchiani delle Parrocchie soppresse, da esercitarsi per i Vicarj curati, e da eleggersi, e rimoversi da' Canonici, e dall' Arciprete senza licenza dell' Ordinario, o di qualunque si sia.

(12) Si accorda il Padronato al ridetto Duca, ed a' Conti *pro tempore* di Montorio: all'Arciprete, ed a' Canonici si concede la facoltà dell' istallazione.

praebendas hujusmodi, etiam hac prima vice, ab eorum primaeva erectione, & successive quoties illos etiam apud Sedem eamdem vacare contingerit pro tempore existenti ARCHIPRESBYTERO *ipsius ecclesiae Sancti Rochi, personas idoneas, in* ARCHIPRESBYTERUM *per Capitulum, in Canonicos vero ejusdem ecclesiae per* ARCHIPRESBYTERUM *praefatos ad praesentationem bujusmodi instituendos, eisdem auctoritate, & tenore similiter perpetuo reservamus, & concedimus* (13): Decernentes juspatronatus Joanni Duci, & pro tempore existenti Comiti hujusmodi, ex fundatione, & dotatione, & non ex privilegio competere, & illud sub derogatione Jurispatronatus ex privilegio Apostolico competentis, non comprehendi, nec comprehensum, sed tanquam ex veris fundatione, & dotatione competens, semper exceptum esse, & censeri debere, illique nullo unquam tempore etiam in resignatione ex causa permutationis, aut ratione litis super aliquo eorum pendente, seu vacatione apud Sedem praedictam, etiam per Sedem eamdem, nisi toto tenore praesentium de verbo ad verbum inserto, ac nomine, & cognomine Joannis Ducis, & pro tempore existentis Comitis Montorii hujusmodi expressis, derogari aut

(13) Si dichiara il Padronato *ex fundatione, & dotatione*, e non da privilegio; si proibisce la rassegna, la permuta, e la provvista della S. Sede. Si annulla ogni decreto distruttivo dell'unione. A' Vescovi di Teramo, e di Penne s'inculca l'osservanza; e si proibisce potersi mettere in questione la prefata unione.

aut derogatum censeri posse; ac collationem, & provisiones, nec non quascumque alias dispositiones de ARCHIPRESBYTERATU, ac canonicatibus, & praebendis praefatis, etiam per Nos, aut Sedem eamdem, absque Joannis Ducis, & pro tempore existentis Comitis hujusmodi pro tempore factas, nullas, & invalidas, nulliusque roboris, vel momenti fore; nec non unionem, annexionem, & incorporationem ac alia praemissa etiam ad hoc, ut sub quibusvis revocationibus, seu suspensionibus similium unionum effectum non sortitarum per Sedem praedictam sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis clausulis, & decretis, ex quibusvis quantumvis urgentissimis causis pro tempore factis non comprehendatur, nec comprehendi, aut comprehensa dici possint, ex nunc plenum, & integrum effectum suum sortita esse & censeri, aliasque perpetuo valida, & efficacia existere; ac per venerabiles Fratres nostros modernos, & pro tempore existentes Aprutinum, & Pennensem Episcopos, ceterosque, quorum interest, inviolabiliter observari, ac tam illa, quam easdem praesentes ex quavis etiam juridica causa, etiam ad ipsorum Episcoporum, seu aliorum Ordinariorum instantiam de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel alio defectu notari non posse; ac causam, vel causas, propter quam, seu quas, unio, annexio, & incorporatio hujusmodi factae sunt, coram praefatis Episcopis, etiam tanquam

C a di-

a dicta Sede Delegatis, aut alio, vel aliis judicibus, etiam dicta Apostolica auctoritate deputatis, vel deputandis, ulterius verificari non debere: nec propterea, aut etiam ex eo quod interesse putantes ad hoc vocati non fuerint, per surreptionem obtentas praesumi posse, nec ob id viribus carere: sicque in his aliisque omnibus, & singulis praemissis per quoscumque Judices, Ordinarios, & Delegatos in quavis causa, & instantia, sublata eis, & eorum cuilibet, quamvis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, ubicumque interpretari, judicari, & definiri debere; nec non irritum, & inane, si secus super his a quocumque quavis auctoritate, scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Ut autem salubri directioni dictae Ecclesiae Sancti Rochi peramplius consulatur, (14) praefatis ARCHIPRESBYTERO, & Capitulo, ut quascunque ordinationes, & statuta, licita tamen & honesta, ac sacris canonibus non contraria; prosperum, & felicem statum, nec non regimen, decorem, & venustatem ejusdem ecclesiae Sancti Rochi, ac divini cultus celebrationem: nec non quotidianarum distributionum perceptionem concernentia, facere, & concedere, factaque, & condita reformare, mutare, & alterare, seu etiam in totum cassare, & alia de novo edere licite possint, quae

(14) Si concede all'Arciprete ed al capitolo la facoltà di fare le ordinazioni per la direzione delle funzioni ecclesiastiche, e pel governo della Chiesa.

quae quoties facta, condita, reformata, mutata, alterata, & de novo edita fuerint, eo ipso dicta auctoritate Apostolica confirmata sint, & esse censeantur, praefatis auctoritate, & tenore, licentiam & facultatem concedimus; (15) praeterea tam eisdem ARCHIPRESBYTERO, ac Capitulo, quam singulis canonicis, & personis dictae ecclesiae Sancti Rochi; eisdem, quae ecclesiae seu monasterium Sancti Benedicti, & illius rector, seu abbas pro tempore existens ab ecclesia Sancti Joannis Lateranensis, seu illius capitulo hujusmodi habent, aut quae ab eis illis concessa sunt: nec non omnibus, & singulis aliis privilegiis, immunitatibus, exemtionibus, praerogativis, praeeminentiis, gratiis, favoribus, & indultis aliis partium illarum collegiatis ecclesiis, earumque praelatis, & personis in genere, vel in specie, aut alias quomodolibet concessis, ac quibus illae, & earum praelati, capitula, & personae hujusmodi utuntur, potiuntur, & gaudent, ac uti, potiri, & gaudere poterunt, quomodolibet in futurum uti, potiri, & gaudere libere, & etiam licite valeant; eisdem auctoritate & tenore indulgemus.

Quocirca venerabilibus fratribus Vestanis, & Theatinis, & Aquilanis Episcopis per Apostolica scri-

C 2 pta

(15) Si concedono all'Arciprete, Capitolo, ed alle persone della Chiesa di S. Rocco tutti quei privilegj, esenzioni, grazie, e prerogative, che godeano le Chiese soppresse.

pta motu ſimili mandamus (16) quatenus ipſi, vel duo, aut unus eorum per ſe, vel per alium, ſeu alios, praeſentes literas, ubi, & quando opus fuerit, ac quoties pro parte Joannis Ducis, & pro tempore exiſtentis Comitis, ac ARCHIPRESBYTERI, & Capituli praedictorum, ſeu alicujus eorum deſuper fuerint requiſiti, ſolemniter publicantes; eiſque in praemiſſis efficacis defenſionis praeſidio aſſiſtentes, faciant auctoritate noſtra eaſdem literas in omnibus, & per omnia firmiter obſervari; ac Joannem Ducem, & pro tempore exiſtentem Comitem, necnon ARCHIPRESBYTERUM, & Capitulum praefatos, omneſque, & ſingulos alios, quo literae ipſae concernunt, illis pacifice frui, & gaudere: non permittentes illorum quempiam per praefatos epiſcopos, ſeu quoſcumque alios contra ipſarum praeſentium tenorem quomodolibet indebite moleſtari, impediri, vel perturbari, contradictores quoslibet, & rebelles per cenſuras, & poenas eccleſiaſticas, ac etiam pecuniarias illorum arbitrio moderandas, & applicandas, aliaque opportuna remedia, appellatione poſtpoſita, compeſcendo, legitimiſque ſuper his habendis, ſervatis proceſſibus, cenſuras, & poenas ipſas, etiam iteratis vici-

(16) S' inſinua a' Veſcovi riſpettivi l' ubbidienza; ſotto le pene canoniche ſi vieta l' opporſi: nella più ampla maniera ſi ratifica l' unione, facendoſi uſo di tutte le formole opportune per la ſua fermezza, e per la debita oſſervanza.

cibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis, non obstantibus priori voluntate nostra praefata, & Lateranensis Concilii novissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a jure permissis fieri prohibentis, ac felicis recordationis Bonifacii Papae VIII. praedecessoris nostri, etiam illa, qua cavetur, ne quis extra suam civitatem, dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, & in illis ultra unam dietam a fine suae dioecesis ad judicium evocetur, seu ne judices a sede praefata deputati contra quoscumque procedere, aut aliis vices suas committere quoquomodo praesumat, & in Concilio Generali edita de duabus dietis, dummodo ultra tres dietas aliquis auctoritate praesentium ad judicium non trahatur, aliisque Apostolicis, necnon in Provincialibus, & Synodalibus Conciliis editis, generalibus, vel specialibus constitutionibus, & ordinationibus, ac dictarum ecclesiarum fundatione, necnon monasterii, & ordinis praedictorum juramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque indultis & literis apostolicis eisdem monasterio, & ordini, ac dilectis Filiis eorum Superioribus, aliisque personis per quoscumque Romanos Pontifices, Praedecessores nostros, ac nos, & sedem praedictam sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis etiam deroga-

to-

toriarum derogatoriis , aliisque efficacioribus efficacissimis , & insolitis clausulis , necnon irritantibus , & aliis decretis etiam paribus motu , & scientia , ac de Apostolicae Potestatis plenitudine , necnon concistoriali , ac quavis consideratione , & ex quibusvis causis quomodocumque , & quotiescumque concessis , approbatis , & innovatis , necnon quibusvis specialibus , vel generalibus , etiam mentalibus reservationibus , expectativis , ac aliis perpetuis , & temporalibus unionibus , annexionibus , & suppressionibus, applicationibus, appropriationibus absque consensu coadjutorum , deputationibus , nominationibus , ac nominandi , & aliis citra accessus , & regressus facultatibus mandatis , & indultis , & cum provisionibus commentis , & aliis dispositionibus , etiam nominatim , specialiter , & expresse de dictis Ecclesiis , & monasterio , & tunc , prout ex die vacationis illorum , & e contra quibusvis cujuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis , vel conditionis existentibus , etiam familiaribus , continuis commensalibus nostris , etiam antiquis , & quoad quasdam illis pro tempore concessas antelationum praerogativis descriptis , nec non causarum palatii apostolici , auditoribus , & aliis Romanae curiae officialibus , eorumque , ac aliis collegiis , necnon Episcopali , Archiepiscopali , aut alia majori ecclesiastica dignitate etiam cardinalatus honore , seu imperiali , regali , ducali , aut alia mundana auctoritate , seu excel-
len-

lentia fungentibus, seu in eorum, aut ecclesiarum, & monasteriorum, mensarum, vel beneficiorum ecclesiasticorum, necnon universitatum etiam studiorum generalium, hospitalium, aut aliorum piorum locorum, seu etiam in nullius favorem, etiam ob remunerationem laborum, & obsequiorum etiam nobis, & dictae sedi impensorum, seu recumpensam jurium cessorum, vel ablatorum, aut in augumentum, vel manutentionem fidei, & cultus Divini, & ex quibusvis aliis causis quantumcumque maximis inexcogitabilibus, & urgentissimis etiam necessario exprimendis sub quibuscumque verborum formis, & expressionibus, ac cum quibusvis antelationibus exceptionibus, & aliis efficacissimis, ac insolitis etiam derogatoriarum derogatoriis clausulis, etiam talibus, quod illa nullatenus, aut nonnisi sub certis modo, & forma in eis contentis, & de consensu illorum, quibus illa concessa sunt, suspendi possint, irritantibusque, & aliis decretis tam in genere, quam in specie concessis, & concedendis, quos, & quae, necnon constitutiones alternativas, ac privilegia, & indulta praefata etiam fortioribus, efficacioribus, & insolitis, etiam derogatoriarum derogatoriis clausulis, necnon inhibitionibus, & decretis etiam talibus, quod eis in aliquo derogari nequeat, aut illa nullatenus revocari, seu suspendi possint, concessas, & concessa hactenus, ac in posterum concedendas, & concedenda, illorumque omnium

vim

vim, & effectum quoad omnia praemissa, omnino suspendimus; & in ecclesiis, & monasterio praedictis tam vacantibus, quam vacaturis, seu earum vel eorum aliqua, vel aliquo effectum sortiri, aut locum sibi vendicare non posse, neque debere decernimus; illisque, ac statutis privilegiis, ac indultis praefatis, etiam si pro illorum sufficienti derogatione, alias de eisdem, eorumque totis tenoribus specialibus, specifica expressa, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, & forma in illis tradita, observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis aliter in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, & sufficienter derogatum esse decernimus, contrariis quibuscumque, aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de hujusmodi, vel aliis beneficiis ecclesiasticis in aliis partibus speciales, vel generales dictae Sedis, vel legatorum ejus literas impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem, & decretum, vel aliter quomodolibet sit processum, quas quidem literas, & processus habitos per easdem ad ecclesias, & monasterium hujusmodi volumus non extendi, sed nullum per hoc eis, quoad assecutionem beneficio-

rum

rum, aliorum praejudicium generari, aut ſi Epiſcopis praedictis, vel quibuſvis aliis communiter, vel diviſum a praedicta ſit ſede indultum, quod interdici, ſuſpendi, vel excommunicari non poſſint per literas apoſtolicas, non facientes plenam, & expreſſam, ac de verbo ad verbum de indultu hujuſmodi mentionem, & quibuslibet, & aliis privilegiis, indulgentiis, & literis apoſtolicis ſpecialibus, vel generalibus quorumcumque tenorum exiſtant, per quae praeſentibus non expreſſa, vel totaliter non inſerta effectus earum impediri valet quomodolibet, vel differri, & de quibus, quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda ſit in noſtris literis mentio ſpecialis. Proviſo quod propter noſtras unionem, annexionem, & incorporationem Eccleſiae ſub eis comprehenſae debitis non fraudentur obſequiis, ac monaſterium hujuſmodi in ſpiritualibus non laedatur, & in temporalibus detrimenta non ſuſtineat; nec non animarum cura in his parochialibus Eccleſiis nullatenus negligatur, ſed earum, ac aliarum unitarum Eccleſiarum, & monaſterii praedictorum congrue ſupportentur onera conſueta.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam noſtrae abſolutionis, erectionis, inſtitutionis, ſuppreſſionis, unionis, annexionis, incorporationis, reſervationis, conceſſionis, decreti, indulti, mandati, ſuſpenſionis, derogationis, & voluntatis infringere, vel ei auſu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praeſumpſerit, indigna-

D tio-

tionem Omnipotentis Dei, D. Beatorum Petri, & Pauli Apoſtolorum ejus ſe noverit incurſurum. Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis D. milleſimo quincenteſimo quinquageſimo nono. Septimo Kalendas Junii pontificatus noſtri anno quinto. Fed. Cardinalis Ceſius. Franc. Aragonia &c. Anaſtaſius &c.

DIS-



DISSERTAZIONE

Intorno alla retta interpretazione della Bolla di Paolo IV.

Spedita a' 24. Maggio del 1559.

Con cui s'erge in collegiata e parrocchiale la Chiesa di S. Rocco, della Terra di Montorio, Diocesi di Teramo.



CAP. I.

Si riferisce il contenuto della Bolla di Paolo IV.

IL Sommo Pontefice Paolo IV. nostro Napoletano, prima chiamato *Gianpietro Carafa* con Bolla pubblicata addì 24. Maggio del 1559. a richiesta di *Giovanni Carafa* suo nipote, Duca di Palliano, e Conte dello Stato di Montorio, eresse in collegiata, e parrocchiale una semplice Chiesa sotto il titolo di *S.Rocco*, della Terra di Montorio, Diocesi di Teramo, fondata da *Vittoria Camponesca* sua madre, affin di esaltare a titoli più degni le Chiese erette da' suoi Maggiori, e di accrescerle di sagri Ministri pel divin culto. Alla nuova collegiata,

e parrocchiale unì, e quasi in un corpo confuse trè Chiese parrocchiali, sopprimendo in esse il titolo di Rettore, come anche un dismesso Monastero sotto il titolo di S. Benedetto di Caterno, e molti benefizj di *padronato feudale*, con espressa legge però, che l'unione avesse effetto, tosto che vacassero quelle parrocchiali, e que' benefizj, e vi fosse il consenso del Conte di Montorio. Ordinò altresì, che la Collegiata fosse composta d'un Arciprete suo capo, e prima ed unica *Dignità*, e di dodici *Canonici* provveduti di altrettante prebende, e questi insieme coll'Arciprete da loro s' istituissero, a presentazione del Conte di Montorio *pro tempore*, cui s' apparteneva il padronato in vigor della fondazione e dotazione. Accordò all'Arciprete, capo e prima dignità di quella Collegiata, e Parroco insieme di essa parrocchia la *preeminenza*, *superiorità*, *e giurisdizione sul Capitolo*, *e su de' Canonici*, *come anche sopra il clero*, *e le persone ecclesiastiche tanto della Chiesa*, *quanto del Contado suddetto*, *con potestà di visitarle*, *correggerle*, *e punirle*. *Dippiù concesse all' Arciprete la cura delle anime de' figliani delle tre parrocchie unite*, *e di tutte le altre persone dell' anzidetto Contado*, con facoltà di esercitarla per se stesso, o per mezzo di Vicarj, o sia Cappellani, da eleggerli e rimuoverli a suo arbitrio. Alla cura delle anime de' figliani delle parrocchie soppresse associò il Capitolo e Canonici, colla potestà di esercitarla anche per mezzo di Economi, da eleggersi e rimuoversi

versi da' Canonici, senza licenza del Vescovo Diocesano, o di qualunque altro. Inoltre accordò all' Arciprete, e Capitolo le rendite di dette Chiese, e Benefizj, come venissero a vacare, da incorporarsi in Mensa capitolare, le insegne canonicali, sigillo, e cassa comune, la facoltà di far ordinazioni e statuti per la direzione e buon governo della Chiesa di *S. Rocco*, e tutti que' privilegj, esenzioni, grazie, e prerogative, che aveano le Chiese soppresse. Finalmente il Pontefice incarica a Vescovi di Viesti, Aquila, e Chieti la pubblicazione, ed esecuzione della sua Bolla, e ne prescrive sotto pene l' esatta osservanza. Ecco in breve il tenor della Bolla di Paolo IV.

C A P. II.

Si dimostra, che Paolo IV. costituisce un semplice Arciprete e Parroco nella collegiata e parrocchiale di Montorio.

PAolo IV. erige la chiesa di *S. Rocco*, della Terra di Montorio in parrocchiale, e collegiata insieme. Come a parrocchiale, le concede il sacrario, cimiterio, e fonte battesimale. Come a collegiata, l' accorda il sigillo, la cassa comune, la mensa capitolare, e le insegne canonicali. Destina l' Arciprete capo, e prima ed unica dignità della collegiata, e parroco ancora del suo distretto; e gli accorda, come a dignità principale

pale, la preeminenza, giurisdizione, e superiorità sopra il Capitolo e canonici della sua collegiata; e sulle persone ecclesiastiche tanto della Chiesa, quanto del Contado suddetto. Come a parroco, gli concede la cura delle anime de' figliani delle incorporate parrocchie. Sicchè due caratteri si debbono distinguere nella persona dell'Arciprete di Montorio, cioè quello di capo, e prima dignità della sua Collegiata, e quello di parroco nel suo distretto. Son chiare le parole di Paolo IV., colle quali dice di ergere *in PAROCHIALEM, & COLLEGIATAM Ecclesiam cum sacrario, cimiterio, & fontibus baptismalibus, necnon sigillo, & archa, sive capsa communibus, ac mensa Capitulari, aliisque PAROCHIALIBUS, & COLLEGIATIS insigniis, & in illa unum ARCHIPRESBYTERATUM, dignitatem principalem pro uno ARCHIPRESBYTERO, qui inibi caput existat, & praeeminentiam, jurisdictionem, & superioritatem in Capitulum, & Canonicos, ipsius Ecclesiae Sancti Rochi, ac Clerum, & personas ecclesiasticas tam Ecclesiae, quam Comitatus praedictorum habeat; illosque visitet, corrigat, & puniat.*

Le descritte parole non contengono altra istituzione, che di un' Arcipretura, e Parrocchia, con alcune prerogative comuni per dritto canonico sì agli Arcipreti, come a' Parrochi. Quindi da per ogni dove nella Bolla risuonano i semplici nomi di *Arciprete*, e di *Arcipretura*, che s' innalza nella Chiesa di *S. Rocco*. Il Pontefice confessa di ergere non una prelatura *nullius*, ma una parrocchia-

chiale, e collegiata, e ne individua i solenni caratteri: *In* PAROCHIALEM, *&* COLLEGIATAM *cum sacrario*, *cimiterio*, *&* *fontibus baptismalibus*, *nec non sigillo*, *&* *archa*, *seu capsa communibus*, *ac mensa Capitulari*, *aliisque* PAROCHIALIBUS, *&* COLLEGIATIS *insigniis*. Tosto soggiugne di costituir in quella collegiata un Arciprete, che ne sia il capo, *&* *in illa unum* ARCHIPRESBYTERATUM, *dignitatem principalem pro uno* ARCHIPRESBYTERO, *qui inibi caput existat*. Accorda di poi all' Arciprete non altre facoltà, se non quelle, che per ragion canonica competono a tutti gli Arcipreti, e parrochi. Ove, di grazia, tanto nelle descritte parole della Bolla, colle quali si fa l' erezione della parrocchiale, e collegiata di S. Rocco, e s' individuano le prerogative dell' Arciprete, quanto in tutte le altre, si leggono i caratteri, necessarj per costituirsi una prelatura *nullius*, ed i requisiti da canoni, e dalle pontifizie costituzioni prescritti, per la pruova dell'esenzione totale, cioè le chiare parole di esenzione dall' ordinaria giurisdizione del Vescovo, l' immediata soggezione alla S. Sede, la soggezione del Popolo, e l' espressa separazione del territorio dello Stato di Montorio, della Diocesi di Teramo? Anzi tutto spira soggezione e dipendenza dal proprio Vescovo. E si ardirà poi di sostenere che Paolo IV. costituisce colla presente Bolla una prelatura di terza classe?

La speciosità de' dritti, e delle prerogative, di cui son forniti gli Arcipreti, ed i Parrochi, possono

ſono ſedurre coloro , che appieno non ne ſono informati , a crederli tutt' altro di quel , che realmente ſono. In quanto a' Parrochi , eglino altro non ſono , che preti , i quali come proprj paſtori , ſotto la poteſtà del Veſcovo, reggono le chieſe inferiori. Quindi i Parrochi preſſo i Teologi , e Canoniſti cominciarono a riputarſi , quali minori Prelati , e Gerarchi , i quali per dritto divino eſercitano la cura delle anime : il che è vero, ſe il di lor uffizio ſi conſideri *quatenus animarum cura* , *quam gerunt* , *in epiſcopatu includitur* , *ut in fonte & plenitudine ſacerdotii*. Egli è ben noto, che la cura del gregge, la giuriſdizione , e preeminenza ſul medeſimo per divina iſtituzione compete a' ſoli Veſcovi , che lo Spirito Santo ha poſto a reggere la ſua Chieſa. Infatti i Veſcovi ne' primi tre ſecoli per ſe regolarono la loro chieſa , allorchè le dioceſi non erano così ampie, quantunque col conſiglio de' Preti. Eſſendoſi di poi accreſciuto il numero de' fedeli , e non potendo i Veſcovi da ſe ſoli paſcerli , ſi ſcelſero per Coadjutori nella cura Paſtorale altri , affinchè ſotto la lor direzione , e dipendenza la eſercitaſſero. I più antichi Coadjutori de' Veſcovi nella cura della greggia furono i Parrochi. Queſti non vi furono ne' primi due ſecoli, ed anche più. Pel picciolo numero de' fedeli , era in ciaſcuna città una ſola chieſa con un ſolo altare , ove ragunavanſi i fedeli *ex urbibus*, *& pagis die ſolis*, e dal proprio Veſcovo con Sagramenti , e colla divina parola ſi paſce-

ſce-

ſcevano, come riferiſce S. Giuſtino M. (1). Per eſſerſi dipoi moltiplicato il gregge nelle Città, e ne' villaggi, ſi coſtituirono da' Veſcovi nelle proprie dioceſi chieſe minori, che oggi *Parrocchie* appelliamo, e ſi deſtinò al governo di ciaſcuna un Prete, affinchè come di loro Vicario le reggeſſero, che *Parrochi* chiamiamo. Fin dalla metà del ſecolo III. abbiamo un illuſtre eſempio delle Parrocchie di Villa preſſo S. Epifanio (2), e negli Atti della diſputa di Archelao Veſcovo di Carri nella Meſopotamia con Manete tenuta intorno l' anno 277. (3). Nel ſecolo IV. in ciaſcun villaggio di Aleſsandria vi erano i Parrochi, ſiccome l' atteſta S. Attanaſio (4): come anche nella ſteſſa Città d' Aleſſandria a ciaſcuna chieſa preſedea il proprio Parroco, al dir di S. Epifanio (5).

Or eſſendoſi accreſciuto col numero de' fedeli, anche quello de' Preti, e de' Parrochi sì nelle città, come ne' paghi, fu neceſſario, che da' Veſcovi ſi ſceglieſſe tra Preti uno, il quale ſovraintendeſſe in ſuo nome a' Preti, ed a' Parrochi ſteſſi: e queſto *Arciprete* fu detto. Furono creati gli Arcipreti tanto nelle chieſe cattedrali, quanto ruſticane; onde quelli *urbani*, queſti *rurali* ſi diſſero. Gli Arcipreti urbani non prima del ſecolo IV. furono iſtituiti; perocchè di eſſi la pri-

E ma

(1) *Apol. II.* (2) *Haereſ. 66. n. XI.* (3) Ext. apud Zaccagnium *in Collectan. Monum. eccleſ. Graec.*
(4) *Apol. II.* (5) *Haereſ. 69. n. 1.*

ma menzione trovasi presso S. Girolamo (6). Quasi contemporanei furono gli Arcipreti rurali. Questi nelle Chiese Orientali si appellarono *Corivescovi*, e presedevano a più Chiese di villa: onde il di loro distretto *regione* si appella dal Sinodo Antiocheno (7). Amministravano dunque una regione, la quale comprendeva più paghi, e risedevano essi ne' paghi più ampj, detti *Metrocomie*, cioè madri de' paghi (8). Furono tali Corivescovi instituiti nel IV. secolo per coadjuvare il Vescovo nella cura della greggia; poscciacchè di essi la prima menzione si fa nel Concilio di Ancira celebrato nel 314. (9). A Corivescovi nel secolo XII. aboliti nella Grecia successero i *Protopapi*, come osserva il dotto Goar (10), il quale del Protopapa così scrive: *Archipresbyter est, & antiqui Chorepiscopi, si non nominis, saltem potestatis successor . . . in vicis, Episcopo absente, reliquis sacerdotibus praeeminet, & in eos jus exercet*. Nel nostro Occidente le diocesi spezialmente vaste furono ripartite in varie regioni, le quali si dissero *decanie*, perchè abbracciavano dieci Parrocchie, ed anche *Plebi*. Nel secolo VIII. già si erano introdotte tali Decanie. A ciascuna presedea un *Arciprete*, detto anche *Decano*, il quale invigilava sul popolo, e i Preti, che abitavano nelle Parrocchie del di loro territorio, e riferivano al Ve-

(6) *Epist. 4. ad Rustic.* (7) *Can. X.* (8) *Conf. Morin. diss. II. eccles.* (9) *Can. XII.* (10) *Ad Eucholog. Graecor. p.287.*

Vescovo, come ciascuno disimpegnava la sua obbligazione.

La dignità e potestà de' Parrochi nelle loro Parrocchie, e degli Arcipreti nel proprio territorio, tratto tratto crebbe in modo, che si procacciarono l'esercizio dell'interna cura delle anime *jure proprio*, che anzi anche la giurisdizione nel foro esterno, per cui scomunicavano, sospendevano, ed interdicevano dalle cose sacre, come costa dalle decretali di Alessandro III., e di Onorio III., che appresso si spiegheranno. Anzi gli Arcipreti giudicavano le cause anche matrimoniali, di simonia, di adulterio, ed altre, che si punivano colla deposizione, o degradazione, e ad esempio dell'Arcidiacono si costituivano varj Uffiziali per esercitar la propria giurisdizione, come dimostra il Tommassino (11). Prima del secolo XI. non troviamo esempj di giurisdizione nel foro esterno, che per proprio dritto agli Arcipreti e Parrochi competesse. Sembra, che i Vescovi, distratti da altre cure, avessero la loro giurisdizione commesso agli Arcipreti per le loro Decanie, ed a' Parrochi per le proprie parrocchie, la quale per la lunghezza del tempo, e pel tacito consenso de' Vescovi passò in giurisdizione comune ed ordinaria. Nel secolo XIII. cominciarono i Vescovi a ritirarsi la di loro giurisdizione, e a commetterla a' Vicarj amovibili a

(11) *De veter. & nov. eccles. discipl. part. 1. lib. II. cap. 6.*

loro arbitrio, e quindi a poco a poco si diminuì la giurisdizione degli Arcipreti, e de' Parrochi; sebbene dopo il cennato secolo occorrano vestigie della giurisdizione di amendue, molto però snervata ed invilita.

Tutte queste cose doveansi necessariamente premettere, affin di formar una giusta idea dell'Arcipretura e della parrocchia Montoriana. Ha intanto il nostro Arciprete, come Capo, e prima dignità della sua Collegiata, *praeeminentiam*, *jurisdictionem*, *& superioritatem in Capitulum*, *& Canonicos ipsius Ecclesiae S. Rochi*, cosa comune ad ogni Arciciprete, Capo di un Collegio. Ha eziandio, come Parroco, *in Clerum*, *& personas ecclesiasticas tam Ecclesiae*, *quam Comitatus praedictorum* le prerogative, che competono ad ogni Parroco. A vero dire la dignità dell'Arciprete curato è prossima alla vescovile, che contiene il colmo del Sacerdozio. Teodolfo Vescovo di Orleans (12) così parla a' suoi Curati: *Scitote vestrum gradum nostro gradui secundum*, *& paene conjunctum esse: sicut enim Episcopi Apostolorum in Ecclesia*, *ita nimirum Presbyteri* (cioè Parrochi) *ceterorum Discipulorum Domini vicem tenent*. Nell'istesso modo Montano Arcivescovo di Toledo (13) parla a parrochi del territorio Palentino: *Adjutores vos Dominus nostri laboris*, *& secundos dignitatis gradus esse voluit*. Nella veneranda an-

(12) *In Capitulari ad Parochos*.
(13) *In epist. ad episcop. & parochos Palentini territorii. Ext. post Concil. Toletan. II.*

antichità i Preti si appellano *Antistites*, *Antistites secundi ordinis*, come abbiamo da Sidonio (14); perchè sono nel secondo grado del sacerdozio, come i Vescovi lo sono nel primo, al dir di S. Ottato di Millevi (15). Dagli antichi Padri spesso si appellano *Praepositi*, *Praesides*, come dimostra il Bingamo (16). I medesimi dal Crisostomo (17) *Compastores* si appellano; anzi da S. Paolo (18) chiamansi anche *Episcopi*, perchè sovraintendono alla Chiesa, come organi de' Vescovi, secondo osserva il medesimo Crisostomo (19). Nel Pontificale Romano fra gli uffizj de' Preti si annovera anche il *praeesse*. Forse questa di loro Prelatura li rende Prelati indipendenti dal Vescovo?

Ma veniamo al dritto pontifizio. In esso gli Arcipreti, i Parrochi, ed altri Pastori delle anime rotondamente si chiamano *Prelati*, come nel *cap. 3. ext. de off. jud. ordinar.*, nel capo 1. *de eo, qui furtive ordin. suscep.*, nel *cap.* 7. *de excessib. prael.*, e nel *cap.* 4. *de cleric. aegrotant.*, siccome appresso si vedrà. Hanno gli Arcipreti, e Parrochi per proprio dritto la giurisdizione ordinaria nel foro interno, che anzi anche nel foro esterno, come vicarj nati del Vescovo, non come indipendenti dal medesimo. Si ascolti il dotto Alteferra (20): *Posterioribus sae-*

(14) *Lib. IV. ep. XI.* (15) *Lib I. advers. Donatist.* (16) *Lib. II. Origin. eccles. cap.* 19. §. 14. (17) *Serm. de Pseudoprophetis* (18) *Ep. ad Philippens.* (19) *Homil. I. in Philipp. I.* (20) *Lib. VI. Dissert. jur. Canonic. cap.* 8.

saeculis novis bonorum titulis aucta est dignitas Parochorum; hos enim persønas *vocarunt, & eorum beneficia* personatus, *quae est dignitatis ecclesiasticae genus, cap.* 1. *de rescrip. Parochorum personatus, & dignitatis argumentum est, quod judices dari possunt auctoritate Sedis Apostolicae, cap.* 29. *de off. deleg. quod in alios non cadit, quam personatu, aut dignitate praeditos, cap. statutum de rescrip. in VI.* Consuona il Gonzalez (21) il quale tra gli uffizj degli Arcipreti annovera *jurisdictionem non solum in clericos, verum interdum in saeculares exercere, cap. final. juncta inscriptione de constit., cap. dilectis* 55. *de appellat., cap.* 2. *ne prael. vices suas*. Il medesimo Gonzalez (22) insegna: *Habet enim Archipresbyter curam animarum cum jurisdictione, cap. fin., cap. officium, de offic. Arhipresbyt., cap. olim* 13. *de re judicat: unde rescripta Apostolica ipsis dirigi possunt, cap. eam te* 7. *cum seq. de rescript.* Dunque dalla giurisdizione, che hanno gli Arcipreti, ed i Parrochi non si può legitimamente dedurre, essere Prelati di terza classe.

Niuna cosa più chiaramente palesa, che Paolo IV. costituisce una mera Arcipretura curata nella Chiesa di S. Rocco, quanto la collazione delle facoltà, che per dritto comune ha ogni Arciprete curato, con quelle, che il Pontefice attribuisce al nostro Arciprete. Ogni Arciprete, e Parroco è capo della sua Chiesa, e del suo distretto, ed in quella ha giurisdizione, preeminenza, e supe-

(21) *Ad cap.* 1. *de offic. Archipresbyt.* (22) *Ibid.*

periorità. Tale Paolo IV. costituisce l'Arciprete di Montorio nella sua collegiata, e parrocchiale, come finora si è veduto. Ogni Parroco, o Arciprete rurale è soggetto al proprio Vescovo. Paolo IV. crea l'Arciprete di Montorio, suddito al Vescovo di Teramo. Ogni parroco e Arciprete ha il suo territorio nella diocesi del suo Vescovo. L'Arciprete di Montorio ha il suo distretto nella diocesi di Teramo. Ogni Arciprete può visitare, correggere, e punire. Tal facoltà il Pontefice concede all'Arciprete, e Curato suddetto, quantunque solamente riguardo al *Clero*, non anche il *Popolo*. Ogni Arciprete può crearsi un idoneo Economo amovibile a cenno, per esercitar la cura delle anime. Cotal podestà si attribuisce a quello di Montorio. Ogni Arciprete può instituire, o sia istallare ne' benefizj i presentati dal Patrono. Questo stesso si concede all' Arciprete Montoriano. Vi sono altre prerogative, che per dritto canonico competono a tutti gli Arcipreti e' Parrochi, le quali dal Pontefice all' Arciprete Montoriano non si concedono, come in appresso dimostreremo. Se io dimostrerò ad evidenza, che quelle prerogative, le quali da Paolo IV. si accordano all' Arciprete e Parroco di Montorio, sono comuni a tutt'i Curati, anzi nemmeno tutte, nè in tutta la loro estensione, ma assai limitate a quello si concedono, ed in oltre niun indizio di prelatura inferiore contenersi nella Bolla, mi lusingherò di aver pienamente soddisfatto al mio assunto.

Ca-

CAPO III.

Si dimostra, che Paolo IV. costituisce l'Arciprete e Parroco di Montorio soggetto al Vescovo di Teramo.

PAolo IV. andando dietro alle sagre regole, costituisce un Arciprete e Parroco nella Chiesa di Montorio, senza punto ledere la divina autorità del Vescovo di Teramo sopra tutta la sua diocesi, di cui una parte è quella Chiesa, e per conseguenza lo crea soggetto all'antico Vescovo. Le parole della Bolla l'appalesano ad evidenza: *In parochialem, & collegiatam ecclesiam* (son costretto a ripetere quì le stesse parole) *cum sacrario, cimiterio, & fontibus baptismalibus, nec non sigillo, & archa, seu capsa communibus, ac mensa capitulari, aliisque* PAROCHIALIBUS, ET COLLEGIATIS *insigniis; & in illo unum* ARCHIPRESBYTERATUM, *principalem dignitatem pro uno* ARCHIPRESBYTERO, *qui inibi caput existat, & praeeminentiam, jurisdictionem, & superioritatem in Capitulum, & in Canonicos ipsius Ecclesiae S. Rochi, ac clerum, & personas ecclesiasticas tam ecclesiae, quam Comitatus praedictorum habeat, illosque visitet, corrigat, & puniat;* = *ac etiam curam animarum dilectorum filiorum Parochianorum dictarum ecclesiarum Parochialium, & omnium aliarum personarum dicti Comitatus per se, vel Vicarios, seu Capellanos, ab eo ad nutum suum ponendos, & amo-*

ven-

vendos, *exerceat*; = *necnon duodecim Canonicatus*, & *duodecim praebendas pro duodecim Canonicis*, *qui simul cum dicto* ARCHIPRESBYTERO *capitulum faciant*, & *constituant*, *ac in eadem ecclesia missas*, & *horas Canonicas*, *aliaque Divina Officia tam diurna*, *quam nocturna ad instar aliarum illarum partium Collegiatarum ecclesiarum*, *celebrare teneantur*, & *quorum singuli*, ARCHIPRESBYTER *videlicet triginta*; *Canonici vero viginti ducatos monetae Regni ex dicta mensa*, *quolibet anno ratione eorumdem* ARCHIPRESBYTERATUS, *ac Canonicatuum*, & *Praebendarum respective percipiant*, = *auctoritate Apostolica*, *tenore praesentium* (Bullarum), *SINE ALICUJUS PRAEJUDICIO*, *erigimus*, & *instituimus*.

Il Pontefice dunque coll' autorità Apostolica senza pregiudizio alcuno eregge, ed istituisce Collegiata, e Parrocchiale la chiesa di *S.Rocco* di Montorio, vi destina per principal Dignità, e per Capo di essa un Arciprete colla preeminenza, giurisdizione, e superiorità nel Capitolo, e ne' Canonici di quella Collegiata, e nel Clero, e persone ecclesiastiche tanto della cennata chiesa, quanto del Contado di Montorio, colla facoltà di poterli visitare, correggere, e punire. Al medesimo, come Parroco concede la cura delle anime su de' figliani delle Parrocchie incorporate alla Chiesa di *S. Rocco*, e su di quelli del Contado, da esercitarla per se, o per mezzo di Economi, da eleggerli, e rimuoverli a suo arbitrio. Indi viene all' erezione de' dodici Cano-

nicati con dodici prebende, e spiega, che questi coll' Arciprete componevano il Capitolo, in cui si dovesse studiosamente celebrare il Divino Uffizio. Di più assegna la Prebenda all'Arciprete, ed a ciascun Canonico dalla Mensa, che di sopra avea stabilito, e termina colle parole: *auctoritate Apostolica, tenore praesentium, sine alicujus praejudicio, erigimus, atque instituimus*. Sicchè queste parole, come lo stesso contesto a chiare note lo dimostra, diriggono, e regolano tutte le precedenti, cominciando dalle iniziali *in Parochialem &c.*, ed abbracciano l'erezione della Parrocchiale, della Collegiata, dell'Arcipretura, e de' Canonici colle rispettive loro prebende, come anche la potestà dell' Arciprete, come prima dignità del Capitolo, e come Parroco, gli uffizj ed i doveri sì dell'Arciprete, come de' Canonici. Pertanto il chiaro, e indubitabil senso è questo: *Noi coll' Apostolica autorità, colla presente Bolla, senza pregiudizio di alcuno, erigiamo, e costituiamo, in Parochialem, & Collegiatam Ecclesiam &c.* con tutto l'altro, che segue fino alle parole *respective percipiant*. Usa quì il Pontefice quella figura, che i Grammatici chiamano *Zeugma*, cioè *unione*, colla quale nel discorso si esprime una parola, ma si suppone due, o più volte con qualche variazione. Così in quello di Cicerone, *vicit pudorem libido, timorem audacia, rationem amentia*; la voce *vicit* espressa una sol volta, deesi due altre volte supporre.

Tuttociò ho voluto dire, affinchè apparisca, essere una

una ſtranezza da non comportarſi, il voler riferire le rapportate parole della Bolla, *auctoritate Apoſtolica*, *tenore praeſentium*, *ſine alicujus praejudicio*, *erigimus*, *&* *inſtituimus*, non all' erezione della Collegiata, e Parrocchiale di *S.Rocco*, ma alla ſola percezione delle annue Prebende dell' Arcipretura, e de' Canonicati, per le quali vi potea cader qualche pregiudizio, come dipendenti dalle rendite di più benefizj, che vi ſi unirono. Ella è queſta non bravura d' ingegno, ma inſolenza. Rapporto teſtè le parole del dotto Chiflezio (1): *Negemus*, ei dice, *fuiſſe Ilium*, *&* *ingentem Theucrorum gloriam*; *negemus Romulum*, *&* *Rhemum Romanae urbis fundamenta jeciſſe*; *annales omnes proſcribamus*; *hiſtorias quaſcumque*, *praeter ſacras*, *AEſopicis fabulis annumeremus*: *non eſt haec ingenii fortitudo*, *ſed diritia*, *&* *inſolentiſſimae praeſumtionis inſania*. Mi ſi dica di grazia (giacchè ſon coſtretto a trattenermi in queſtione di ſcuola) rapportandoſi le deſcritte parole alla ſola percezione delle Prebende, da quali parole ſon rette tutte le altre, che precedono, cominciando dalle iniziali *in Parochialem* *&c.*? Forſe oſerà taluno aſſerire, che Paolo IV. abbia puerilmente peccato contro le notiſſime regole della Sintaſſi? I vocaboli *erigere*, *&* *inſtituere* ſono correlativi all' erezione del Collegio, della Parrocchia, de' Canonicati, e dell'Arcipretura. Forſe il Pontefice ſenza neceſſità alcu-

F 2 na-

(1) *Diſſ. de uno Dionyſio*.

na ha abusato de' vocaboli? La percezione de' frutti Prebendali dovea essere retta da voce di assegnamento, non già di erezione, ed istituzione. Rapportandosi le parole *auctoritate Apostolica*, *tenore praesentium*, *sine alicujus praejudicio erigimus*, *&* *instituimus*, nelle quali consiste l'erezione, alla sola percezione delle Prebende, non vi sarebbe più erezione di Collegiata, e di Parrocchia. Il voler dunque far violenza, e inorpellar il chiaro senso delle parole di Paolo IV., non è lo stesso che inavvedutamente peccare contro il comodo dello stesso Arciprete, e Canonici di Montorio? Ma senta pure il Capitolo, in quale parte della Bolla si parla di percezione di rendita; ed in dove sarebbe stata necessaria la spiegazione del *sine alicujus praejudicio*, se il Pontefice avesse voluto considerare, che tra le Chiese unite, ve ne poteano essere di Patronato particolare. Egli dopo aver fatta l'erezione della Collegiata, de' Canonici, e della Parrocchia, fa l'unione delle Chiese, e dopo aver dato al Capitolo la facoltà di prenderne il possesso *propria auctoritate*, come tali Chiese andavano vacando, tosto soggiugne: *Ac eorum fructus, redditus, & proventus, in suos, & Ecclesiae S. Rochi; necnon mensae hujusmodi usus, & utilitatem convertere*.

Ma è tempo ormai di ritornare alla Bolla. Paolo IV. espressamente si protesta, che non intende arrecar il minimo pregiudizio a i dritti di alcuno, anzi volerli

fal-

ſalvi, ed intatti, come lo erano prima, allorchè uſando dell' Apoſtolica autorità colla preſente ſua Bolla erge la Chieſa di S.Rocco in Parrocchiale, e Collegiata, coſtituiſce nella Collegiata un Arciprete con dodici Canonici, provveduti di prebende, forniſce lo ſteſſo Arciprete di preeminenza, e giuriſdizione ſul Capitolo, e ſul Clero colla podeſtà di viſitarli, correggerli e punirli, gli addoſſa anche la cura delle anime de' figliani delle Parrocchie ſoppreſſe, gli dà la facoltà di ſceglierſi Economi nell' eſercizio della cura delle anime, amovibili *ad nutum*, gli concede la facoltà d' iſtallare i Canonici preſentati: *auctoritate Apoſtolica*, *tenore praeſentium*, SINE ALICUJUS PRAEJUDICIO, *erigimus*, *& inſtituimus*. Se nell' erezione della ſuddetta Collegiata, e Parrocchia il Pontefice religioſamente ſi proteſta di non voler recar pregiudizio ad alcuno; dunque neppur al Veſcovo di Teramo, nella cui dioceſi è la Chieſa di S. Rocco, come rotondamente il Pontefice medeſimo confeſſa al di ſopra: *Eccleſia ſine cura Sancti Rochi*, *Terrae Montorii*, APRUTINAE DIOECESIS. Non ha dunque il ſavio Pontefice, cuſtode de' ſanti canoni, punto pregiudicato alla divina autorità, e giuriſdizione, che 'l Veſcovo di Teramo ha ſopra tutt' i cherici, e laici della ſua dioceſi, la quale non ſi può alterare ſenza gravemente ſconvolgere l'ordine, e lo ſtato delle Chieſe, e ſenza trapaſſar i limiti alla ſomma podeſtà Pontifizia prefiſſi da' noſtri Maggiori, la quale ſi circoſcrive in *edificazione*, non già in *di-*

ſtru-

struzioni delle saviissime ordinazioni de' Padri, consegrate alla venerazione, e riverenza della Chiesa. Non poteavi essere persona maggiormente interessata in tal rincontro, quanto il Vescovo di Teramo, i cui divini dritti su quella greggia poteansi pregiudicare. Ciò non ignorava il savio Pontefice; onde sollennemente si protesta di non voler pregiudicare coll' erezione predetta i dritti di alcuno, e per conseguenza in modo speciale del Vescovo diocesano: *sine alicujus praejudicio*, parla generalmente, e senza eccezione alcuna. Forse dalla generalità degl' interessati in tal causa ha eccettuato il solo Vescovo di Teramo, che è il principale interessato, i cui dritti solamente abbia voluto ledere coll' erezione predetta? Ma dove, e con quali parole? Mi avvalerò dell' espressioni di S. Bernardo (2), il quale interpretando quelle parole dell' Apostolo Paolo, colle quali a tutti inculca la soggezione alle *Podestà sublimiori*, *omnis anima subdita sit Potestatibus sublimioribus*; così scrive al Vescovo di Sens: *Si omnis; ergo & tua. Quis te excepit ab universalitate? Si quis excipere tentat, conatur decipere*.

Non ha dunque il nostro Pontefice, rigido custode delle sacre regole, giammai inteso di alterar punto tanti, e sì venerandi stabilimenti della Chiesa, nell' erezione della parrocchiale, e collegiata di S. Rocco, con sottrarla dalla potestà del suo Ve-

(2) *Ep. ad Episcop. Genonens.*

Vescovo di Teramo. Il Vescovo ha la sacra potestà e giurisdizione sopra tutta la sua diocesi, ed i fedeli in essa compresi, di qualunque ordine e dignità sieno. Fin da tempi apostolici *singulis pastoribus portio gregis fuit adscripta, quam regat unusquisque & gubernet*, al dir di S. Cipriano (3). Qualunque Chiesa deve aderire al suo pastore, sicchè esistono fuori della Chiesa quelli, che non sono col Vescovo. Lo stesso S. Cipriano (4) scrive: *Ecclesia est plebs Sacerdoti unita, & Pastori suo grex adhaerens. Unde scire debes, episcopum in ecclesia esse, & ecclesiam in episcopo, & si qui cum episcopo non sint, in ecclesia non esse*. Il canone Apostolico 33. proibisce come scismatiche le ragunanze non dipendenti dal Vescovo, e con gravi pene ne punisce gli autori. Niente dagli ecclesiastici far deesi, che riguardi la chiesa, senza il consenso del Vescovo. Tal dottrina è coeva alla cristiana religione. S. Ignazio M. (5) esorta tutti a seguir il Vescovo, e a nulla far senza il di lui consenso, che riguardi il culto della religione, e delle cose ecclesiastiche. Il medesimo Padre appostolico (6) avverte S. Policarpo Vescovo di Smirne a badare, *ne quidquam sine ejus sententia fiat*. Tertulliano (7): *Dandi baptismi*, dice, *jus quidem habet Summus Sacerdos, qui est episcopus; dehinc presbyteri, & diaconi, non tamen*

(3) *Lib. de unit. eccles.* (4) *Epist. 69. al 67.* (5) *Epist. ad Smyrnens* (6) *Epist. ad Polycarp. n. 4.* (7) *De baptism. cap. 17.*

men sine episcopi auctoritate propter ecclesiae honorem, quo salvo, salva pax est. La stessa soggezione degli acclesiastici al proprio Vescovo sovvente inculca S. Cipriano (8). Ascolti il parroco di Montorio il Gran Girolamo (9): *Esto subditus Pontifici tuo, & quasi animae parentem suscipe. Quod Aaron, & filios ejus, hos episcopum, & presbyteros esse noverimus*. A' Padri fan eco i Concilj. Il canone Apostolico 38. ordina: *Presbyteri, & diaconi sine sententia episcopi nihil perficiant; ipse enim est, cujus fidei populus est creditus, & a quo pro animabus ratio exigetur*. Tralascio gli altri. L'esenzioni dalla potestà de' Vescovi sono un ritrovato del secolo XII., e degl'altri posteriori, e non poco han turbato la pace e l'ordine della chiesa. Or chi crede, che Paolo IV. abbia voluto trapassare tante ordinazioni de' nostri Maggiori, esimendo contro il prescritto delle medesime la chiesa di Montorio dalla giurisdizione del Vescovo di Teramo? Al certo egli non ci somministra il minimo motivo da sospettarlo.

CAP.

(8) *Epist.* 16. (9) *Epist.* 34. *al* 11.

CAPO IV.

Si dimostra, che la collegiata e parrocchiale di Montorio esiste nella diocesi di Teramo.

NOn si può, senza cavillar apertamente il vero, negare, che la Terra di Montorio, in cui esiste la collegiata e parrocchiale di S. Rocco, sia nella diocesi di Teramo. Ce ne assicura lo stesso Paolo IV. con quelle parole: *Sane cum, sicut accepimus, Ecclesia sine cura S. Rochi,* TERRAE MONTORII, APRUTINAE DIOECESIS. Cosa più chiara ed evidente di questa? Prima della Bolla Paoliana la chiesa senza cura di S. Rocco era posta *nella Terra di Montorio*, *della diocesi di Teramo*. Forse dopo la cennata Bolla la stessa Chiesa della Terra di Montorio non esiste più in diocesi di Teramo? Per ciò verificarsi, si dee provare con chiari argomenti, che tal porzione sia stata dal Pontefice staccata dalla Teramana diocesi. Ma tanto è lungi, che ciò siasi fatto, che piuttosto ad evidenza dalla stessa Bolla si raccoglie, che Paolo non abbia costituito una prelatura *nullius*, ma una semplice Arcipretura, soggetta al proprio Vescovo. Anzi il Pontefice si è rotondamente protestato, che nell' erezione di quella collegiata e parrocchiale, non intende pregiudicar affatto i dritti *di alcuno*, e per conseguenza del Vescovo di Teramo, che è il maggior interessato in tal faccen-

da, avendo per divina istituzione dritti e spiritual giurisdizione su tutta la sua diocesi, di cui una porzione è la Chiesa di S. Rocco col suo distretto. Le parole della Bolla sono ben manifeste, nè ammettono sutterfugio alcuno: *Auctoritate Apostolica*, *tenore praesentium*, SINE ALICUJUS PRAEJUDICIO, *erigimus*, *&* *instituimus in parochialem & collegiatam ecclesiam &c.*, come nel precedente capo si è dimostrato.

Ma ugualmente chiare, e fuor d'ogni replica sono quelle altre parole di Paolo IV., colle quali concede all'Arciprete, ed a'Canonici la facoltà di esercitar la cura delle anime de' figliani delle tre soppresse parrocchie per mezzo di vicarj amovibili *ad nutum*, senza licenza del Vescovo della diocesi, o di qualunque altro: *Nec non curam animarum dilectorum parochianorum earumdem parochialium Ecclesiarum per Capellanum, seu Capellanos ad eorum nutum ponendos, & amovendos exercere*, DIOECESANI LOCI, *vel cujusvis alterius licentia super hoc minime requisita.* Permette dunque il Pontefice all'Arciprete, ed a' Canonici l'elezione dell'idoneo Economo senza la licenza del *Diocesano del luogo*. Dunque la parrocchia di Montorio è posta nella diocesi di quel Vescovo, cioè di Teramo, *Ecclesia S. Rochi, Terrae Montorii, Aprutinae dioecesis*, come esprime al di sopra, la di cui licenza il Pontefice vuole, che non si cerchi dall' Arciprete, e da' Canonici predetti. Quindi la parrocchia Montoriana è porzione della diocesi di Teramo,

il

il cui Vescovo alla medesima, non altrimente che al rimanente della sua diocesi, per divina istituzione presiede. Or essendo la parrocchia suddetta nella diocesi di Teramo, e alla medesima presedendo il Vescovo diocesano; ne segue per conseguenza, che non sia prelatura *nullius dioecesis*, nè dismembrata dalla giurisdizione del suo natio Vescovo.

Se mai uom pretendesse raccorre la prelatura di terza classe del Parroco di Montorio, perchè egli ha il suo territorio circoscritto (giacchè non è *separato*), meriterebbe scusa piuttosto, che confuta. Ogni Parroco, ogni Arciprete, ogni Pastore ha limitato il suo distretto, ha assegnato il gregge, che pascer dee: cosa che costantemente inculcano i canoni, per rendere più spedita e facile la cura delle anime, per far conoscere al pastore le sue pecorelle, e per evitar la confusione e 'l disordine. In cosa sì chiara non abuserò del tempo con arrecarne le pruove. I *Corivescovi*, cioè gli Arcipreti di Oriente, ed i *Protopapi* di loro successori, aveano la loro *regione*, cui sovraintendeano; e frattanto non erano Prelati *nullius*. Gli Arcidiaconi anche aveano il proprio territorio; nè altro erano, che meri vicarj de' Vescovi. I Decani, detti anche *Plebani*, e *Arcipreti rurali*, presedevano a più parrocchie, e parrochi, al clero, e popolo della loro *decanìa*; e niuno gli ha finora annoverati tra' Prelati di terza classe. I Parrochi hanno limitato il proprio distretto, e con tuttociò sono meri sussidiarj de' Vescovi nella cu-

ra delle anime. Il riferir tra' Prelati *nullius* il parroco Montoriano, perchè ha il distretto distinto da altre parrocchie, sarebbe introdurre nel dritto canonico un novello, e finora non mai udito modo di acquistar la prelatura di terza classe. Nè si esaggeri la vastezza del distretto del Parroco di Montorio, il quale non comprende altro, che la Terra con alcuni piccoli villaggi, per quindi raccorre la pretesa prelatura *nullius*. Perocchè i Corivescovi presedevano ad una regione, che sotto di se abbracciava più paesi; i decani, o sia Arcipreti di villa regolavano ben dieci parrocchie, risedendo essi nel paese più rispettabile, e nondimeno erano semplici sussidiarj de' Vescovi.

CAPO V.

Della facoltà dell' Arciprete di Montorio di visitare i Clerici della sua collegiata e parrocchiale, dipendente dal Vescovo di Teramo.

PAolo IV. concede all'Arciprete curato di Montorio la facoltà di *visitare i canonici della Chiesa di S. Rocco, e 'l clero, e le persone ecclesiastiche* sì della detta Chiesa, come del Contado Montoriano, *illosque* (cioè *canonicos ecclesiae S. Rochi, ac clerum, & personas ecclesiasticas tam ecclesiae, quam Comitatus praedictorum*, come poco prima dice) *visitet*. Tai parole possono far fuco a coloro, che la dignità, e i dritti degli Ar-

Arcipreti curati ignorano. Nulla di singolare concede il Pontefice all'Arciprete di Montorio; ma solamente quella potestà, che ad ogni Arciprete rurale, ad ogni Dignità maggiore d'un Capitolo, ad ogni Parroco per comun dritto ecclesiastico compete; anzi neppur intera, ma troppo limitata al nostro Arciprete si accorda.

Ogni Arciprete, e Parroco ha il dritto, o piuttosto l'obbligazione di visitar le proprie pecorelle. Questo è un consettario necessario della cura delle anime, che sostiene, e di quella necessità, che ad ogni pastore per divina ordinazione assiste, *quam optime consulendi gregi suo*. Il buon pastore dee riconoscere le sue pecorelle, pascerle colla divina parola, co' i Sacramenti, coll'esempio delle buone opere, invigilare sulla fede, e costume di quelle, e sulla disciplina ecclesiastica. Questo appunto è l'oggetto della visita pastorale: *Sanam doctrinam*, dice il Trentino (1), *pulsis haeresibus*, *inducere*, *bonos mores tueri*, *pravos corrigere*, *populumque cohortationibus & admonitionibus ad religionem*, *pacem*, *innocentiamque accendere*. Tutte queste obbligazioni sono annesse alla parrocchia, all'Arcipretura stessa, nè da quella possonsi staccare, senza incorrere nell' obbrobriosa taccia di *mercenario pastore*. Quindi i Corivescovi nell' Oriente, i quali corrispondevano agli Arcipreti rurali delle Chiese Occidentali, visitarono la loro regione. Forse, perchè aveano il dritto di visitar

(1) *Sess. XXIV. de ref. cap.* 3.

tar il proprio diſtretto, erano indipendenti da' loro Veſcovi? Anzi eglino furono introdotti, affinchè *in vicis & pagis vice fungerentur epiſcoporum;* e ſi creavano da' medeſimi Veſcovi, come ſuſſidiarj nella cura delle anime: *Chorepiſcopus*, dice il canone Niceno-Arabico (2), *eſt loco Epiſcopi ſuper villas, & monaſteria, & ſacerdotes villarum, quae ſub poteſtate ejus ſunt.* Gli Arcidiaconi eziandio viſitarono. Incmaro Arciveſcovo di Rems da conſigli intorno alla viſita della dioceſi *duobus Archidiaconis*. Il Sinodo di Aquiſgrana II. (3) frena l'avarizia degli Arcidiaconi *nel viſitare*. Mi ſi dica, di grazia, ſi debbono gli Arcidiaconi annoverare tra' prelati *nullius*, perchè viſitavano? Ma è fuor di dubbio, che eſſi erano meri vicarj de' Veſcovi.

Vengo agli Arcipreti di villa, o ſia Decani. Queſti per dritto comune viſitano la loro *decania*, come iſtrumenti del proprio Veſcovo. Tal poteſtà negli Arcipreti ſuppone il Concilio Lateraneſe celebrato ſotto Innocenzo III. (4), il quale emendando gli abuſi introdotti da viſitatori, ordina, *quod Archiepiſcopi parochias viſitantes, pro diverſitate provinciarum, & facultatibus eccleſiarum XL. vel L. evectioni numerum; Epiſcopi autem XX. vel XXX.. Cardinales autem XXV. nunquam excedant. Archidiaconi vero V. aut VII. Decani conſtituti ſub ipſis, duobus equis contenti exi-* *ſtant*

(2) *Num.* 8.
(3) *Can.* 4.
(4) *In cap.* 6. & 22. *ext. de cenſib.*

stant . . . . Archidiaconi vero, sive Decani nullas exactiones, vel taleas in presbyteros, seu clericos exercere praesumant. Clemente III. (5) suppone, che gli Arcipreti, ed i Decani possano visitare il di loro distretto, ed esiggere la moderata procurazione, riprovando soltanto l'eccesso: *Cum ad quorumdam malitiam coërcendam in Concilio fuerit Lateranensi multa deliberatione statutum, ut Archiepiscopi, Episcopi, Archidiaconi, Archipresbyteri etiam, & Decani certum evectionis numerum, & personarum in Ecclesiarum visitationibus non excedant, quia . . . quidam ex praedictis personis id in Ecclesiis vestris nequaquam observant*.

Intanto i Parrochi, e gli Arcipreti rurali per dritto comune possono visitare il di loro distretto; che anzi riscuotere la proccurazione. Ben insegna il celebre Alteserra (6): *Archipresbyter, seu Decanus habet jus visitandi Ecclesias sui tractus, & procurationem exigendi eo nomine*. Dottamente il Van-Espen (7): *Cum Archipresbyteri omnibus Pastoribus, & ecclesiasticis sui districtus superintendere, & vigilare debeant; attendere quoque debent, num nihil in parochiis sibi subjectis, ad earum debitum regimen, & curam animarum spectans, negligatur: nihil evidentius, quam inter primas Archipresbyterorum obligationes esse parochiarum sibi subjectarum exactam, & frequentem* VISITATIONEM; *qua*

(5) *In cap. 7. ext. de excessib. praelator.*
(6) *Lib. I. Differt. jur. Canonic. cap. 16.*
(7) *Jur. eccles. univer. part. I. tit. 6. cap. 3. n. 1.*

qua mediante in notitiam parochiarum venire & corrigenda corrigere, aut ad Episcopum corrigenda deferre queant. Ed in altro luogo (8) così scrive: *Archipresbyteris, sive Decanis ruralibus incumbere curam parochiarum suorum respective districtuum, extra dubium est; adeoque jus est Archipresbyteris* VISITANDI *dictas parochias, quoties id necessarium, aut utile videbitur, ut debitam parochiae notitiam habere queant*. Finalmente lo stesso dottissimo Canonista (9) dopo aver insegnato, *Archipresbyteros, seu Decanos rurales esse pastores pastorum, sive curam pastorum sui districtus agere, immo & omnium Ecclesiasticorum*, avverte tosto il Lettore a guardarsi dal credere, che sieno prelati Ordinarj degli Ecclesiastici del di loro distretto, indipendentemente da' Vescovi: *Licet Archipresbyteri*, egli dice, *sive Decani rurales dicantur pastores pastorum, & frequenter etiam omnium sui districtus Ecclesiasticorum, ob curam pastoralem ipsis incumbentem; nequaquam tamen habendi sunt ut Ordinarii respectu illorum, quemadmodum Parochi respectu populi suarum respective parochiarum*.

Or se gli Arcipreti, o sia Decani, che presedevano fin a dieci parrocchie, e visitavano non solo i cherici, ma i parrochi ancora, e'l popolo della loro decania, altro non erano, che Coadjutori de' Vescovi; come potrà sostenersi, che l'Arciprete di Montorio sia un Prelato *nullius*, perchè

(8) *Cit. loc. cap.* 5. *n.* 1.
(9) *Ibid. cap.* 2. *n.* 1.

chè può *visitare* i soli canonici della sua collegiata, ed i semplici ecclesiastici della sua parrocchia? Al medesimo il Pontefice concede visitare il solo *clero*, non già il *popolo*, nè gli permette riscuotere la *proccurazione*. Se la semplice voce *visitet* bastasse a dichiararlo *Prelato* indipendente dal Vescovo Teramano, certamente dir dovrebbesi *Archiprelato*, se nella Bolla stasse espresso anche il *populum*, e l'*exigat procurationem*.

C A P. VI.

Della facoltà dell' Arciprete di Montorio di correggere i cherici della sua collegiata e parrocchiale, dipendente dal Vescovo di Teramo.

PAolo IV. concede all'Arciprete di Montorio non solo il *visitare*, ma ben anche il *correggere* i Canonici della collegiata, e 'l clero della sua parrocchia, *illosque corrigat*, non già il *popolo*. Non gli concede il Pontefice un singolar privilegio, ma lo avverte di quella obbligazione, che è intrinseca ed inseparabile dalla dignità di ogni Arciprete, e Parroco. Chi non sa, che ogni Pastore può, e deve ammonire e *correggere* i trascorsi del suo gregge, estirpar l'infelice lolio nato nel campicello del Signore, affidato alla sua coltura e custodia, riprendere ed emendare i costumi rilasciati, spezialmente degli ec-

clesiastici? *Argue, increpa, obsecra in omni patientia & doctrina*, ad ogni Pastore il comanda l'Apostolo (1). Gli Arcidiaconi, istituiti per coadjuvar il Vescovo nella sollecitudine pastorale, invigilavano sulla disciplina, e costume. Lucilla pose in piedi lo scisma de' Donatisti, perchè mal grado soffrì la riprensione dell' Arcidiacono Ceciliano, *cum correctionem Archidiaconi Caeciliani ferre non posset*, al dir di S. Ottato di Millevi (2). Dal Sinodo IV. di Orleans (3) tra gli ufizj dell'Arcidiacono si annovera *clericorum mores corrigere*. Eppure gli Arcidiaconi non erano prelati *nullius*, avvegnachè avessero la potestà di correggere, ma vicarj de' Vescovi. Il testo è chiaro (4): *Ut Archidiaconus post episcopum sciat, se Vicarium ejus esse in omnibus, & omnem curam in clero, tam in urbe positorum, quam eorum, qui per parochias habitare noscuntur, ad se pertinere, sive de eorum conversatione, sive honore & restauratione ecclesiarum, sive doctrina ecclesiasticorum virorum, vel ceterarum rerum studio: & delinquentium rationem coram Deo redditurus est, & ut parochiam universam circumeat, & cuncta quae emendatione indigent, ad vicem sui episcopi* CORRIGAT. Or se gli Arcidiaconi, che correggevano i cherici e laici di Città, e Villa non erano che sussidiarj de' Vescovi, ed a quel-

(1) *Ep. ad Tit.* (2) *Lib. 1. adv. Donatist.* (3) *Can. 26.*
(4) *Cap. 1. ext. de offic. Archidiac.*

a quelli ſoggiacevano, come potraſſi aſſerire prelato *nullius* un Arciprete Curato, che può correggere i ſoli eccleſiaſtici della ſua parrocchia? Ognuno ſa, che gli Arcidiaconi erano ſuperiori agli Arcipreti, e ſu di eſſi eſercitavano giuriſdizione: *Archipresbyter vero ſe eſſe ſub Archidiacono, ejuſque praeceptis, ſicut epiſcopi ſui, ſciat obedire*, come nella Collezione delle decretali di Gregorio IX. ſotto il nome del Concilio Toletano (5) ſi legge. L'accordar all'inferiore ciocchè non ſi può al ſuperiore, è un aſſurdo.

L'Arciprete, il parroco, non è altro, ſalvo che un inferior paſtore, che come Vicario del Veſcovo, eſercita la cura delle anime in qualche Chieſa della dioceſi. Siccome il Veſcovo ha l'obbligazione di ammonire e correggere per ſe, così anche per mezzo dell'Arciprete. Ecco come parla il Concilio Altiſiodorenſe (6): *Si quis ex ſaecularibus inſtitutionem, aut commonitionem Archipresbyteri ſui, contumacia faciente, audire diſtulerit, tamdiu a limitibus S. Eccleſiae habeatur extraneus, quamdiu tam ſalubrem inſtitutionem adimplere ſtuduerit*. Hanno dunque gli Arcipreti la poteſtà di correggere paternamente anche i *ſecolari*; eppure Paolo IV. permette all'Arciprete di Montorio *correggere* ſolamente *il clero, e le perſone eccleſiaſtiche*, ſotto quali nomi niun oſerà intrudere anche il *popolo*. Non abuſerò del

H 2 tem-

(5) *In cap. 1. de offic. Archipresbyt.* (6) *Can. 41.*

tempo in cosa ben manifesta. Rapporterò solamente la costituzione di Gregorio IX. (7): *Ut singulae plebes* (cioè parrocchie) *Archipresbyterum habeant. Propter assiduam erga populum Dei curam, singulis plebibus Archipresbyteros esse volumus, qui non solum imperiti vulgi solicitudinem gerunt, verum etiam eorum presbyterorum* (cioè parrochi compresi nel proprio territorio) *qui per minores titulos* (cioè parrocchie) *habitant, vitam jugi circumscriptione custodiant, & qua unusquisque industria divinum opus exerceat, episcopo suo renuntient . . . Cuncta tamen ad episcopum referant, nec aliquid contra decretum ejus ordinare praesumant*. Sicchè per dritto comune gli Arcipreti, quali vicarj nati de' Vescovi invigilano, ammoniscono, e correggono i fedeli tutti del loro distretto, i cherici, ed i parrochi medesimi, non che i laici. E si ardirà poi di sostenere, che l' Arciprete Curato di Montorio è un Prelato *nullius*, perchè *corregge* i soli canonici, e clerici della sua collegiata, e parrocchiale?

CAP.

(7) *In cap. 4. ext. de offic. Archipresbyt.*

C A P. VII.

Della facoltà dell' Arciprete di Montorio di punire i cherici della sua collegiata e parrocchiale, dipendente dal Vescovo di Teramo.

PAolo IV. concede all' Arciprete di Montorio il *punire* i Canonici della Collegiata, e 'l *Clero* della sua parrocchia, non già il *popolo*. Parla il Pontefice generalmente *puniat*. Non ispiega di qual natura sia tal *punizione*. Ma è fuor di dubbio, che sia non la *grave*, ma la *modica coercizione*, la quale è intrinseca ad ogni giurisdizione, se il τo *puniet*, che sussiegue, si rapporti al τo *jurisdictionem in capitulum*, & *Canonicos ipsius ecclesiae S. Rochi*, *ac clerum*, & *personas ecclesiasticas tam ecclesiae*, *quam Comitatus*, che immediatamente precede. Ognuno sa, che non rade volte le parole che seguono si spiegano per mezzo di quelle, che precedono; e l'effetto, qual è il *puniat*, ha relazione alla causa, che è *jurisdictionem*, onde nasce, ed ha la natura della causa medesima. Ha dunque l'Arciprete la *giurisdizione* sul clero della sua Collegiata, e parrocchiale. Hanno tutti gli Arcipreti, e parrocchi, al dir del Filesaco, e di altri canonisti, la spiritual potestà *prohibendi & coercendi peccata suorum parochianorum*, *cap. adjicimus*, *§. cave*, *cap. generaliter in fin. 16. q. 1. c. 2. de parochis*, *c. ult. de poenit. dist. 6.*, *c. nullus episcoporum 5. q.4. per consequentiam debet*

iis

iis competere coercitio spiritualis, *quae per censuras exercetur*, *alias illusoria redderetur*, *cap. ex litteris*, *de offic. delegat.*, argum. *textus in L. ult. D. de officio ejus &c.* Ogni giurisdizione sì civile, come spirituale contiene l'impero *misto*, cioè la potestà d' infliggere modiche pene per l'esercizio della medesima, altrimenti mutila e manca sarebbe; ma non già involve anche l' *impero mero*, cioè le grave coercizione, la quale si domanda al magistrato *ex speciali lege*, come i periti del dritto civile ben sanno.

Con tutto ciò voglio io esser liberale, e fingere per poco, che Paolo IV. colla semplice voce *puniat* accorda all' Arciprete Montoriano il *sagro impero mero* (se così lice parlare), e la somma potestà coercitiva, che siavi nella Chiesa, cioè quella di scomunicare i Canonici, e cherici della collegiata e parrocchiale, anzi anche il popolo. *Quid tum?* Come ben calzerebbe l'argomento, l'Arciprete di Montorio può scomunicare gli ecclesiastici del suo distretto; dunque è un Prelato *nullius*. Gli Arcidiaconi anche scomunicarono, e nondimeno erano meri organi de' loro Vescovi. Nel Sinodo di Calcedonia (1) Iba Vescovo di Edessa confessa, che Mara Diacono della sua Chiesa era stato scomunicato dal *suo Arcidiacono*, per aver oltraggiato un Prete. Tralascio per brevità infiniti altri esempj. Forse il Capitolo Cattedrale della Chiesa Edessena era smembrato dalla giurisdizione del suo Vescovo, perchè vi presedea l' Arcidia-

(8) *Act. X.*

diacono col dritto di scomunicare? Il fingerlo, sarebbe una follia.

Ma veniamo agli stessi Arcipreti. Tutti gli Arcipreti rurali, ed i parrochi fin dal secolo IV. sì nell'Oriente, come nell'Occidente scomunicarono i traviati loro figliani, come sussidiarj del proprio Vescovo. Lo contesta S. Girolamo (9): *Presbytero* (cioè parroco) *si peccavero, licet me tradere in interitum carnis, ut spiritus salvus fiat*, cioè scomunicarmi. S. Agostino (10) riferisce, che Rusticano suddiacono fu scomunicato *a suo presbytero*, cioè parroco. S. Giovan-Grisostomo (11) essendo ancor prete della Chiesa Antiochena, minacciò la scomunica a' suoi popolari: *Ego de cetero vobis, ne sacra haec vestibula ingrediamini, vetabo*. Giuliano Antecessore (12) scrive: *Nemo episcopus, nemo presbyter* (cioè parroco) *excommunicet aliquem, antequam caussa probetur, propter quam ecclesiastici canones hoc jubent*. Ne' Capitolari di Carlo M. (13) sta scritto, che non solamente i Vescovi, ma anche i parrochi possono fulminar le censure. Ne' medesimi (14) anche si stabilisce, che lo scomunicato dal *sacerdote*, cioè curato, finchè è inviluppato nella scomunica, non possa accusare i Vescovi ed i Sacerdoti. Odone Vescovo di Parigi (15) avverte i suoi parrochi, a proibire colla scomunica i laici dal commettere sortilegj.

Que-

(9) *Epist. ad Heliodor.* (10) *Epist.* 118. *al.* 259. *n.* 19.
(11) *Homil.* 17 *in Matth.* (12) *Nov.* 115. (13) *Lib. VI. cap.* 224.
(14) *Lib. VII. cap.* 128. (15) *In suis constitutionib. Synodic. cap. de matrimon.*

Questa stessa potestà di punir colle censure i parrocchiani, agli Arcipreti, e parrochi si attribuisce dal dritto comune. Alessandro III. (16) suppone, che ogni Curato può punir colla scomunica i suoi figliani. Egli rescrive al Vescovo di Norwich, che il Curato, il quale ha saputo il peccato in secreto, o in confessione, non possa nominatamente scomunicare il peccatore, ma generalmente l'autor del danno: *Si sacerdos* (cioè parroco) *sciat pro certo, aliquem esse reum alicujus criminis, vel si confessus fuerit, & emendare noluerit, nisi ordine judiciario, non debet eum nominatim redarguere, sed indeterminate . . . si vero ille, cui damnum illatum est, petierit justitiam, potest excommunicare auctorem damni, licet ei confessus sit*. Lo stesso sommo Pontefice risponde al Vescovo di Landres (17), poter i Parrochi, e gli Arcipreti sotto minaccia di *scomunica* proibire l' esercizio dell' ordine a colui, che furtivamente lo ha preso: *Respondemus, quod si non fuit a te, vel ab aliquo Archidiaconorum, vel praelatorum tuorum sub anathematis interminatione probibitus, tu ipse, . . . dispenses*. Qui sotto nome di *Prelati* de' Vescovi s' intendono i Curati tutti. Buon pel Vescovo di Teramo, che Paolo IV. usa *usque ad satietatem* la voce di *Arciprete*, e di *Arcipretura*, astenendosi da quella di *prelato*; perchè forse quindi si sarebbe tratto argomento decretorio per la totale in-

(16) *In cap. 2. ext. de offic. judic. ordinar.* (17) *In cap. 1. ext. de eo qui furtive ordines suscepit.*

indipendenza dell' Arciprete Montoriano. Ma è celebre la decretale del medesimo Alessandro III. (18), il quale rescrive al Vescovo di Firenze, doversi osservare l'interdetto, o la scomunica, che il *Plebano*, ossia l'Arciprete di S. Pancrazio aveva ragionevolmente fulminato contro i cherici, o laici suoi pareciani: *Cum ab ecclesiarum praelatis* (ecco come di bel nuovo il pontefice chiama *prelati* tutti gli Arcipreti di villa, ed i parrochi) *ecclesiastica sententia in malefactores aliquos promulgatur, rata debet & firma consistere, & usque ad dignam satisfactionem inviolabiliter observari* (generalmente parla il pontefice, e suppone, *che tutti i prelati delle chiese*, cioè gli Arcipreti, ed i Parrochi, hanno il dritto di punire colla scomunica i diloro pareciani). *Quapropter* (ora applica il dritto generale al caso particolare), *si quando dilectus filius noster Landulphus. Plebanus sancti Pancratii de Lucar in clericos, vel laicos parochianos suos interdicti, vel excommunicationis sententiam rationabiliter tulerit, ipsam faciatis inviolabiliter observari, & eam sine congrua satisfactione, & absque scientia ejusdem Plebani nullatenus relaxetis*. Scomunicavano dnnque gli Arcipreti curati di villa, interdicevano i loro figliani sì cherici, che laici, non perchè fossero prelati *nullius*, ma come vicarj, e sussidiarj de' proprj Vescovi nella cura delle anime. Anche

I nel

(18) *In cap. cum ab ecclesiarum 3. ext. de offic. judic. ordinar.*

nel secolo XIII. i parrochi scomunicavano i figliani, come lo attesta S. Tommaso (1). Or se gli Arcipreti, ed i parrochi possono scomunicare, ed interdire i loro pareciani tanto cherici, quanto laici, e frattanto sono soggetti al Vescovo; come potrà asserirsi la prelatura di terza classe al parroco di Montorio, perchè può punire i soli cherici della sua parrocchia?

C A P. VIII.

Della potestà dell' Arciprete di Montorio di eleggersi un Economo, dipendente dal Vescovo di Teramo.

PAolo IV. concede all' Arciprete di Montorio la cura delle anime, da esercitarla per se, o per mezzo de' Vicarj, o sia cappellani, da eleggerli, e rimuorli a suo arbitrio, con queste parole: *ac etiam curam animarum dilectorum filiorum parochianorum dictarum parochialium ecclesiarum, & omnium aliarum personarum dicti comitatus per se, vel Vicarios seu Capellanos ad nutum suum ponendos, & amovendos exerceat*. Il pontefice concede al nostro parroco ciò, che per dritto comune compete a tutt' i curati. Sono i parrochi *Ordinarii* nelle loro parrocchie, ed hanno per proprio dritto, cioè del benefizio curato, l' *ordinaria* giurisdizione nel foro *interno*; on-

(1) *In supplem. quaest. XII. art. 1.*

onde non potendo da se adempiere al proprio dovere, possono delegare le di loro veci, ed aggiungersi un idoneo vicario, o sia economo nella cura delle anime, coll' approvazione però del Vescovo. Il Concilio di Trento (2) nel mentre comanda, che i parrochi esercitino la cura delle anime *per se*, permette di esercitarla per *vicarios idoneos*, qualora *legitime impediti fuerint*. Qual' è questo vicario *idoneo*, se non colui, la cui idoneità, e le altre canoniche qualità sono state dal Vescovo approvate? Il dotto canonista Alteserra (3) a proposito insegna: *Denique ordinarii sunt qui habent propriam jurisdictionem, quae competit jure magistratus, vel sacerdotii, quaeve MANDARI potest. Hoc vero jure utitur parochus; si enim oneri superesse non valet, VICES SUAS DELEGARE POTEST, ET VICARIUM SIBI ADJUNGERE, cap. cum ex eo, de elect. in VI., Extravag. execrabilis §. quantum autem, de praeb., DUMMODO IS A DIOECESANO SIT APPROBATUS, Trident. sess. XXI. de ref. cap.* 4. *& sess. XXIII. cap.* 15. *&* 17.

Concede dunque il sommo Pontefice al parroco di Montorio l'elezione di economi (altro non sono i *Vicarj*, o *Cappellani*) amovibili *ad nutum*, per esercitar la cura delle anime. Si distingua atto di *elezione* da atto di *approvazione*. La prima si accorda al nostro parroco; la seconda si riserba al Vescovo di Teramo giusta il

 pre-

(2) *Sess. V. de ref. cap.* 2. (3) *Lib. VI. Dissertat. jur. Canonic. cap.* 8.

prescritto de' canoni, i quali non permettono ad alcuno esercitar la cura delle anime, se non *praevia adprobatione pro idoneitate, ceterisque canonicis qualitatibus*, da farsi dal proprio Vescovo: *Dummodo is*, dice il citato Alteserra, *a Dioecesano sit adprobatus*. Tanto prescrisse anche il Concilio di Trento.

Ma fingasi pure, che dal Pontefice si accordi al parroco suddetto l'elezione dell' economo, indipendemente dall'approvazione del Vescovo Teramano. Sarebbe questo un privilegio, che gli accorderebbe il Papa. Hanno gli Arcipreti, ed altri Rettori qualche facoltà particolare per privilegio, e consuetudine. Domando, per restringere l'argomento, si può indi dedurre la prelatura *nullius* di quel parroco, e la totale indipendenza dal suo Vescovo? Oh che concludente argomento sarebbe questo: quel parroco, che può sceglierſi un economo senza il consenso del Vescovo, è prelato di terza classe, ha l'onnimoda, e quasi vescovil giurisdizione! Il medesimo Paolo IV. concede anche a' dodici canonici della collegiata l'elezione dell'economo senza la licenza del Vescovo dioecesano: *Necnon*, son parole della Bolla, *curam animarum dilectorum filiorum parochianorum earumdem parochialium ecclesiarum per capellanum, seu capellanos ad eorum nutum ponendos, & amovendos exercere, DIOECESANI LOCI, vel cujuslibet alterius licentia super hoc minime requisita*. Or io la discorro così: se'l parroco di Montorio è prelato *nullius*, per-

perchè può assumersi un economo per la cura delle anime, senza licenza del Vescovo, per la stessa raggione debbono essere Prelati ***nullius*** i dodici canonici della collegiata suddetta, a' quali la stessa elezione si concede dal Pontefice. Ed ecco che non uno, ma ben tredici Prelati ***nullius*** saranno in una sola parrocchia di Montorio. Che Paolo IV. abbia ciò fatto, lo affermi chi ne ha il coraggio. Al veder nella parrocchia Montoriana tanti mostri fuggirebbe tosto il Momo di Luciano.

Deve saper a grado al Vescovo di Teramo, che il parroco, e 'l capitolo di Montorio dalle rapportate parole vogliono estorquere l'indipendenza da lui. Ma quelle contengono un evidente argomento della soggezione de' medesimi. Permette il Pontefice al parroco, ed a' canonici predetti l'elezione dell' economo senza chiedere in ciò la licenza del Vescovo della diocesi: *Dioecesani loci, vel cujusvis alterius licentia super hoc minime requisita*. Dunque la parrocchia di Montorio è nella diocesi, non già è stata staccata dalla diocesi. Qual'è la diocesi, entro la quale cotal parrocchia esiste? Lo dice espressamente lo stesso Paolo IV. colle parole: *Ecclesia S. Rochi, terrae Montorii, Aprutinae dioecesis*. Dunque il *Diocesano del luogo* è il Vescovo di Teramo. Il dir *Diocesi*, e *Diocesano*, altro non è, che spiegare di appartener a quel Vescovo una pienezza di giurisdizione, potestà, ed autorità sopra tutt' i cristiani della Diocesi: Le-

Legis dioecesanae nomen , scrive a proposito il dotto canonista Fiorente (4), *continet jus universum* , *potestatem* , *jurisdictionem* , *&* *auctoritatem omnimodam* , *quam in suam dioecesim habet Episcopus*. Ma vi è più. Il Pontefice permette al capitolo la sola elezione de' cappellani senza licenza del Vescovo Diocesano: *Dioecesani loci licentia* SUPER HOC *minime requisita*. Lo stesso senso dimostra , che le parole *super hoc* contengono eccezione. Dunque in tutt' altro all' Ordinario lo assoggetta. L'eccezione conferma la regola. L'aver eccettuata l'elezione de' cappellani , e la loro rimozione dal permesso del Vescovo della Diocesi , dimostra ad evidenza , che niuna prelatura il Pontefice costituì.

C A P. IX.

Della potestà dell' Arciprete , e Capitolo di Montorio d' istituirsi vicendevolmente ne' beneficj.

IL Pontefice Paolo IV. concede all'Arciprete della Chiesa di S. Rocco la facoltà d'istituire i Canonici , ed a questi vicendevolmente la potestà d'istituire l'Arciprete , dopo che sono stasentati dal Conte di Montorio *pro tempore*. Eccone le parole: *Nec non ipsi Ioanni Duci* , *&* *pro* ;

(4) *Tractat. ad Caus.* 16. *&* *seqq. de statu Monachor. p.* 71. *tom. II. Opp.*

pro tempore existenti Comiti Montorii juspatronatus, & praesentandi ad Archipresbyteratum, videlicet Capitulo, ad singulos vero Canonicatus, & singulas praebendas . . . . pro tempore existenti Archipresbytero ipsius Ecclesiae S. Rochi, personas idoneas, in Archipresbyterum per Capitulum, in Canonicos vero ejusdem Ecclesiae per Archipresbyterum praefatos ad praesentationem hujusmodi instituendos, eisdem auctoritate & tenore similiter perpetuo reservamus, & concedimus.

Si cerca, qual sorta d'istituzione si accorda tanto all' Arciprete, quanto a' Canonici suddetti, se la *corporale*, o la *spirituale*? Egli è fuor di dubbio, che non altra dal Pontefice si concede, che la corporale. A vero dire pe' primi dieci secoli, ne' quali i benefizj si conferivano insieme colle ordinazioni, era ignoto il nome *d' istituzione*. Si conseguivano allora canonicamente i benefizj nell' ordinazione stessa, di cui insignito il cherico esercitava l' ecclesiastico ministero nella Chiesa, ove incardinavasi, e per cagion dell' uffizio ricevea il decente mantenimento. Dopo il secolo X. cominciarono i benefizj a conferirsi separatamente dagli ordini, e così coll' ordinazione si diede solamente la potestà di esercitar il sacro ministero; co' benefizj poi gli uffizj colle di loro stabili rendite perpetuamente si commisero. Essendosi i benefizj dalle ordinazioni separati, nuove regole, e nuova foggia di parlare s' introdussero nel dritto Canonico. Tra que-

queſte ſi annovera l'iſtituzione canonica, ſenza la quale non può il benefizio ottenerſi (1). Tre ſono le ſpezie dell'iſtituzione, cioè *collativa*, *corporale*, e *ſpirituale*. L'iſtituzione collativa non è altro, che *canonica tituli datio*, *ſine qua beneficium obtineri nequit*. La corporale è l'immiſſione nel poſſeſſo, *immiſſio in poſſeſſionem*, o ſia *nudae poſſeſſionis traditio*, la quale ſi da dopo la collazione del benefizio. Finamente la *ſpirituale*, chiamata volgarmente *autorizzabile*, è quella, con cui i Veſcovi comunicano a' Miniſtri inferiori parte della ſacra poteſtà da Criſto ricevuta pel regolamento de' fedeli, commettendo loro la cura delle anime, dopochè ſi è fatta la collazione del benefizio da chi ha il dritto di conferirlo.

Poſte queſte premeſſe, Paolo IV. accorda all'Arciprete, ed a' Canonici di S. Rocco la ſola iſtituzione *corporale*, o ſia *l'iſtallazione*. Queſta ſolamente può competere agli Arcidiaconi, agli Arcipreti, ed altri. A propoſito ſcrive il Gonzalez (2): *Conſuetudine interdum ad Archipreſbyteros ſpectat inſtitutio in capellis poſt praeſentationem patroni*, *cap. ſuper eo* 13. *de offic. delegat.* E altrove (3) dice: *Et haec inſtitutio* (corporalis) *fit ab Archidiacono*, *illique competit ex juris diſpoſitione*, *cap. ad haec*, *cap. ut no-*

(1) *Cap. I. de Reg. Jur. in VI.*
(2) *Al cap.* 1. *de offic. Archipresbyt.*
(3) *Ad cap.* 4. *de offic. Archidiacon.*

nostrum, *de offic. Archidiac.* Risguardo poi all' istituzione *collativa* del titolo, ella per dritto comune spetta al solo Vescovo, come con i Canonisti tutti insegna il lodato Gonzalez (4): *Institutio collativa ad episcopum tantum pertinet jure communi*, *cap. ex frequentibus*, *de instit.* Solamente per prescrizione, o consuetudine può da' Prelati inferiori acquistarsi: *Institutio collativa*, soggiugne il medesimo Gonzalez, *tam praescriptione*, *quam consuetudine acquiri valet ab inferioribus Praelatis*, *cap. cum venissent de instit.*, *cap. 2. de excessib. praelator.*, *cap. auditis*, *cap. cum olim de praescripr.*, & *cap. referente de praebend.*

Ma veniamo all'istituzione *autorizzabile*. Questa compete a' soli Vescovi. Cristo Signore alla Chiesa da lui fondata prepose gli Apostoli, a' quali per insufflazione comunicò quella stessa pienezza di potestà per regolarla, che dal Padre avea ricevuto (5). Gli Apostoli la medesima pienezza di Sacerdozio, che dal Salvadore aveano ricevuta, comunicarono per imposizione delle mani a' Vescovi loro successori, e questi nel medesimo modo agl' altri. Sicchè il Vescovado non è altro, che lo stesso Sacerdozio di Cristo per mezzo degli Apostoli propagato nella Chiesa. Troppo bene Chiaro da Mascola Vescovo disse nel Concilio di Cartagine: *Manifesta est*

K *sen-*

(4) *Ad cap. 4. de offic. Archidiac.*
(5) *Jo. XX. 21.*

ſententia Domini noſtri Jeſu Chriſti Apoſtolos mittentis , & ipſis ſolis poteſtatem a Patre ſibi datam permittentis , quibus nos ſucceſſimus , eadem poteſtate Eccleſiam Domini gubernantes . A' Veſcovi dunque , forniti di sì gran poteſtà , è ſtato da Criſto affidato il regolamento della Chieſa , e la cura dell' intero gregge . E poichè eglino non poſſono da ſe paſcere l' intera Chieſa , han biſogno di miniſtri ſuſſidiarj , che inſieme con eſſi prendano cura del popolo . Queſta parte , che a' miniſtri inferiori ſi addoſſa , non toglie a' Veſcovi la cura principale ſopra tutta la dioceſi , di cui ſempre rimangono capi , e principali Paſtori , ed alla di loro ſubordinazione gli aſſunti coadjutori ſon ſempre ſottopoſti . Quindi ſenza l' approvazione ed autorità , e ſenza l' iſtituzione de' Veſcovi , non poſſono i Preti nella loro dioceſi eſercitare ſpiritual giuriſdizione nel Popolo , commeſſo alla particolar di loro cura , di cui eſſi ne debbono eſſere mallevadori . Ella è dottrina da' tempi apoſtolici a noi pervenuta , *nihil debere fieri ſine epiſcopo , hoc eſt , ipſo inſcio , nec conſentiente , aut approbante* , come a lungo dimoſtra il Bingamo (6) .

Queſta prerogativa inſeparabile dalla perſona del Veſcovo anche da' canoni poſteriori ſi è religioſamente cuſtodita . Aleſandro III. (7) riſponde all' Arcidiacono di Elia , non poter egli commet-

(6) *Lib. II. Origin. eccleſ. cap.* 3. §. 7.
(7) *In cap.* 4. *ext. de offic. Archidiac.*

mettere la cura delle anime , o sia dar l'istituzione autorizzabile de' benefizj , non ostante qualsivoglia consuetudine : *Cum satis sit absurdum , & a Sanctorum Patrum institutionibus alienum , ut Archidiaconus auctoritate propria debeat cuilibet ecclesiarum curam committere , aegre nimis ferimus , quod tu sine mandato episcopi tui personis curam animarum committis . Quoniam igitur obtentu alicujus consuetudinis non debes contra Sanctorum Patrum institutiones venire , & quod ad tuum non spectat officium tibi vendicare ; ideo mandamus , ut nemini de cetero sine licentia , & mandato Episcopi curam animarum committere praesumas*. Or se non può l'Arcidiacono dare la spirituale istituzione , tanto meno lo può l'Arciprete , che è a quello inferiore .

Potrei in questo luogo ragunare canoni di tanti concilj , uniformi alla costituzione di Alessandro III. Recherò solamente lo stabilimento del concilio Toletano celebrato nel 1324. (8) *: Statuimus sacro Concilio adprobante , quod nullus in curato beneficio administret , donec in eo per dioecesanum Episcopum institutione auctorizabili fuerit institutus , seu sibi cura commissa fuerit animarum : alioquin jura , quod habebat in praedicto beneficio , non obstante contraria consuetudine , sit privatus*. Aggiungo il Concilio di Trento (9) , il

(8) *Apud Labbeum Concil. tom.* 15. *p.* 227.
(9) *Sess.* 7. *cap.* 13.

quale ordinò, che i Vescovi dovessero inviolabilmente conoscere dell'idoneità de' soggetti, non ostante qualunque privilegio, o consuetudine contraria: *Praesentati, seu electi, vel nominati a quibusvis ecclesiasticis personis, etiam Sedis Apostolicae Nuntiis, ad quaevis ecclesiastica beneficia non instituantur, nec confirmentur, neque admittantur, etiam praetextu cujusvis privilegii, seu consuetudinis, etiam ab immemorabili tempore praescriptione, nisi fuerint prius a locorum Ordinariis examinati, & idonei reperti:* Il medesimo Concilio (10) parlando de' benefizj curati di Padronato, stabilì: *Quod debeat, qui a patrono praesentatus erit ab eisdem deputatis (examinatoribus synodalibus) examinari, & non, nisi idoneus repertus fuerit, admitti.* E sull'idea, che l'istituzione avesse potuto appartenere a' Prelati inferiori, ripete il Concilio (11): *ab Episcopo tamen juxta alias statuta ab hac sancta Synodo examinentur.*

Secondo il prescritto delle sacre regole i Canonisti tutt' insegnano, dal solo Vescovo potersi commettere la cura delle anime agl' inferiori Ministri. Il Tommasini (12) da canoni raccoglie 1. *Episcopo soli a Christo populus Dei commendatus est. Ejus est ergo probare, & asciscere sibi, quos idoneos censuerit, in quos divinae hujus sarcinae par-*

(10) *Sess.* 24. *cap.* 18.
(11) *Sess.* 25. *cap.* 9.
(12) *De vet. & nov. eccles. discipl. part.* II. *lib.* I. *cap.* 26, *n.*2.

partem deponat. 2. *Solus poteſt Epiſcopus miſſione*, *&* *juriſdictione canonica impartire inferiores Paſtores*, *qui ſummus ipſe Paſtor ſui gregis divinitus conſtitutus*, *&* *plena juriſdictione donatus eſt*. 3. *Solus epiſcopus*, *ut ſuae princeps eccleſiae*, *doctor*, *&* *interpres canonum internoſcere poteſt*, *qui ſint*, *&* *qui non ſint idonei beneficiis adminiſtrandis*. Sicchè a' ſoli Veſcovi nelle loro dioceſi, come a' primarj e principali paſtori ne appartiene la cura, e 'l governo. Il Molineo (13) parlando delle parrocchie, che i Monaci ed i Capitoli de' Canonici conferiſcono, come ad eſſi ſoggette *pleno jure*, cioè nello ſpirituale e temporale, avverte, *nequeunt monachi parochiarum collatores dare ipſam curam animarum*, *niſi habeant populum exemtum*, *&* *in eo epiſcopalem juriſdictionem*; e perciò qualora la giuriſdizione è preſſo il Veſcovo, ſe i Monaci hanno il dritto di conferir le parrocchie, la cura delle anime dal Veſcovo ſi deve ottenere. Generalmente i Canoniſti avvertono, che quando i Collatori inferiori al Veſcovo danno i benefizj, per lo più rimane ſalva al Veſcovo la poteſtà di dar la *miſſione*, o ſia la cura delle anime. Ecco come egregiamente inſegna il Van-Eſpen (14): *Circa beneficia vero*, *quibus cura animarnm eſt annexa*, *ipſa decreta Concilii Tridentini*, *examen* *&* *approbationem Ordinandorum requirentia*, *ubi-*

que

(13) *Ad cap.* 3. §. 2. *ext. de privileg.*
(14) *Jur. eccleſ. univerſ. part.* II. *ſect.*3. *tit.*9. *n.* 16. *&* 17.

que ſuum eatenus vigorem habent , ut nemo abſque praevio Ordinariorum examine , & approbatione , curam animarum beneficiis illis annexam habere , aut exercere queat , neque illam ab alio, quam Ordinario accipere : vigetque decretalis Alexandri III. in cap. 4. ext. de offic. Archidiac. Poco dopo aggiugne : *Quapropter capitula, aliave corpora nihil de ſuo jure inſtitutionis decedere autumant , uti nec ipſi principes de auctoritate conferendi pleno jure beneficia , & dignitates, quamvis ipſos beneficiatos pro animarum cura ad Ordinarium remittant . Quinimo etſi Synodus Tridentina ſeſſ. 7. cap. 13. ab examine Ordinariorum excipiat praeſentatos , electos , ſeu nominatos ab Univerſitatibus , ſeu Collegiis generalium Studiorum, nihilominus nominatos ab hac Univerſitate ad beneficia curata debere ſubire examen Ordinarii , ſupra ſect. 3. t. 2. alias 19. cap. 3. n. 24. oſtendimus*. Il medeſimo Canoniſta altrove inſegna : *Nulla quamvis generalis ab Epiſcopi juriſdictione cuicumque ſeu perſonae , ſeu corpori aut congregationi indulta exemtio eximit a dependentia & ſubjectione epiſcopali in his , quae curam populi , & regimen Eccleſiae concernunt* . E lo ſteſſo quaſi replica colle parole : *Similiter quia Epiſcopatus plenitudinem Sacerdotii habet ; atque ex ejus plenitudine in inferiores miniſtros defluit , nemo ea , quae curam animarum reſpiciunt , in ejus dioeceſi exercere poteſt , niſi auctoritate , & facultate ab Epiſcopo accepta*. Intanto conſideri l' Arciprete , e 'l Capitolo di Montorio, ſe alla viſta

delle

delle cose finora dette possa conferir la cura delle anime, o sia l'istituzione autorizzabile, la quale è annessa alla sacra persona de' Vescovi, e da quella non può staccarsi.

La serie di tutte le proviste dal giorno della Bolla fin al tempo del moderno Arciprete, seguite sempre coll' approvazione del Vescovo per la *missione*, o sia facoltà spirituale, pone fuor di dubbio la mente del Pontefice. Nel 1585., cioè 22. anni dopo la Bolla spedita nel 1559., parlando in quel fresco tempo ancor lo spirito vivo del Pontefice, succedè all' Arcipretura novellamente eretta D. Domizio Cancini, e si presentò al Vescovo per l' approvazione. Nel 1600. succedè D. Mario de Angelis, e pure si presentò per l' approvazione al Vescovo; e quel che quì si deve notare è, che l' istesso Capitolo e Canonici di Montorio confessarono la necessità indispensabile dell' approvazione; dapoichè temendo qualche pregiudizio al possesso, e spedizion delle Bolle, che a loro spettava, con formale istanza presentata sotto il dì 8. Gennaro del mesimo anno 1620. protestarono *ad dictum Capitulum*, sono proprie parole, *remitti pro institutione praedicta, & Bullarum expeditione in casu, in quo dictus D.Marinus ad id idoneus per ipsam Curiam repertus fuerit*. Nel 1624. succedè D. Girolamo Vigilante, e questo anche presentossi al Vescovo per l' approvazione. Nel 1628. succedè D. Pietro Baronio, e siccome costui si trovava in Roma, con delegazione del Vescovo fu esa-

esaminato per mezzo di quel Cardinal Vicario Mellini. Nel 1638. succedè D. Gio. Domenico Costanzo, e similmente si presentò al Vescovo per l'approvazione. Nel 1626. succedè D. Gio. Panicola, ed anche si presentò al Vescovo per l'approvazione. Nel 1685. succedè D. Paolo Citinelli, e pure si presentò al Vescovo per l'approvazione: e qui si dee notare, che l'istesso Patrono d'allora D. Gio. Battista Crescenzj nella sua nomina disse, *quando abbia l'approvazione di Monsignor Illustrissimo, e Reverendissimo Vescovo di Teramo*. Nel 1709. succedè il Dottor D. Cherubino Vetrej, e pure si presentò per l'approvazione al Vescovo. Nel 1726. succedè D. Gio. Angeletti, ed anche si presentò al Vescovo per l'approvazione. Finalmente nel 1765. succedè D. Francesco Pansa, e similmente si presentò al Vescovo per l'approvazione.

Ma via terminiamo colla stessa Bolla la briga: *petamus caussae jugulum*. Paolo IV. concede tanto all'Arciprete, istituire i Canonici presentati, *Canonicos per Archipresbyterum ad praesentationem instituendos*, quanto a' Canonici istituire l'Arciprete medesimo, *Archipresbyterum per Capitulum instituendum*. L'Arciprete quindi pretende prelatura di terza classe, ed in conseguenza giurisdizione quasi vescovile nel clero, e popolo di Montorio, colla totale indipendenza dal Vescovo di Teramo. La stessa prelatura pretende il Capitolo. Il sommo Pontefice concede la facoltà d'istituire sì all'Arciprete in quanto

a'

a' Canonici, come a questi in quanto all' Arciprete. Affinchè l' Arciprete possa conferire l' istituzione spirituale, esser dee per lo meno prelato inferiore colla giurisdizione quasi vescovile. La stessa prerogativa dovrebbe avere il Capitolo per conferire all' Arciprete l' istituzione spirituale per la cura delle anime. Se l' ipotesi si ammette a favor dell' Arciprete, e del Capitolo ancora, necessariamente asserir dobbiamo, che Paolo IV. abbia creato ben tredici Prelati *nullius* nella sola Chiesa di S. Rocco. Oh come sarebbe legitima, e canonica cotal erezione? Se poi l' ipotesi milita a prò dell' Arciprete, egli stesso non si può istituire, giacchè *nemo potest seipsum instituere in beneficium*, *cap. ult. de instit.*: altro spedir gli deve le Bolle della sua istituzione. Se finalmente a favor del Capitolo l' Arciprete non può conferire a' Canonici l' istituzione spirituale.

C A P. X.

Si dimostra, che Paolo IV. non erge prelatura nullius *nella Chiesa di Montorio.*

PEr maggiormente confermare, che il Sommo Pontefice costituisce una semplice Arcipretura curata nella Chiesa di S. Rocco, subordinata al Vescovo di Teramo, non tralascio di brevemente quì dimostrare, nulla esservi nella Bolla Paoliana, onde dedur si possa, costituirsi una prelatura *nullius*, o di altra classe. Procederemo con certi

e sodi principj, per non abusar del tempo, e dell' ingegno. Prelato *nullius dioecesis* (giacchè di questo solamente è necessario ragionare) è colui, *qui habet proprium territorium, a cujuslibet episcopi dioecesi avulsum & separatum cum clero & populo unius, vel plurium oppidorum, vel castrorum, in quem pleno jure exercet jurisdictionem activam, & quasi episcopalem*. Egli dunque ha la total esenzione, la quale non è altro, che *libertas illimitata a potestate, & jurisdictione Ordinarii cum immediata subjectione sedi Apostolicae*.

Si costituisce sì fatto Prelato *nullius*, e s' introduce la total esenzione in due soli modi, cioè per *privilegio pontifizio*, e per *prescrizione* immemorabile, o centenaria, legitimamente provata. Così con i canonisti tutti insegna l'immortal Pontefice Benedetto XIV. (1): *Pro adquisitione territorii separati, praedictaeque jurisdictionis omnino requiritur, aut clarum, & undequaque subsistens Apostolicum privilegium, aut consuetudo immemorabilis cum suis omnibus requisitis rite probata, per quam Apostolicum privilegium de jure praesumi valeat*.

Il privilegio Apostolico, affinchè possa produrre l' esenzione, deve con parole *chiare*, e *dispositive* contenere spezialmente tre cose. 1. La translazione della giurisdizione onnimoda, e quasi vescovile nel Prelato inferiore sopra il clero, e 'l popolo, colla total esclusione del proprio Vescovo. 2. La separazione del territorio dalla diocesi del Vescovo. 3. L' immediata soggezione del

(1) *Lib.2. de Synodo dioecef. cap.11.*

del Prelato medesimo alla S. Sede. Chiaro e manifesto esser dee l'Apostolico privilegio dell' esenzione. Ben si sa, che l'esenzioni dalla vescovil giurisdizione sursero nel secolo XII. per ambizione e fasto mondano, mal grado i canoni, e la purità della disciplina, e snervarono la sacra autorità de' Vescovi, sconvolsero il buon ordine nelle Chiese, eccitarono gravi litigj, ed invilupparono la ragion canonica. Contro tai novità esclamarono i più dotti Padri, tra' quali il Gran Bernardo scrivendo ad Eugenio III. (2): *Num tibi licitum censeas, suis ecclesiis mutilare membra, confundere ordinem, perturbare terminos, quos posuerunt patres tui. Si justitia est jus cuique servare suum, auferre cuiquam sua, justo quo modo poterit convenire?* Che non ferono gli Abati, e gli ecclesiastici, per estorquere esenzioni e ornamenti pontificali *magna pecuniae mole*, come grida Tommaso Cantipratense (3)? Che non ha fatto la Chiesa, per contrapporsi all'abuso dell'esenzioni, quall'antemurale, giacchè per le ingiurie de'tempi non ha potuto, come bramava, estirparlo (4)? Or essendo l'esenzione lesiva della divina autorità de' Vescovi nella propria diocesi, ed opposta al dritto comune, è certamente odiosa, e per conseguenza non deesi ammettere, se non con espresse parole conceduta, e strettamente interpretar si deve. Egregiamen-

(2) *Lib.3. de considerat. ad Eugen. cap.* 4.
(3) *Lib.* 1. *de Apib. cap.*6.
(4) Vedi il Tommasini *part.*1. *lib.* 3. *cap.* 40. & 41., e'l Van Espen *jur. eccles. part.*3. *tit.*12. *cap.*4.

mente il Concilio Toletano del 1590. (5) stabilì, *ut hunc in exemtionum cognitione episcopi modum adhibeant, ut & illam ad unguem observent, & ultra quam loquuntur, minime extendant; quia episcoporum jurisdictioni non mediocre impedimentum, exemtis profusioris vitae occasionem, christianis non vulgare scandalum afferre latius quam par sit acceptae exemtiones consueverunt.*

Dietro alle sagre regole lo stesso insegnano comunemente i Canonisti. Il Zipeo (6) scrive, non intendersi concedute l'esenzioni, se il concedente *disertis admodum verbis non expresserit*, per essere *tamquam a jure, & canonibus recedentes* odiose e contrarie al dritto comune, ed alla Gerarchia, *& quae jus alteri auferant, scilicet auctoritatem suam Ordinariis locorum*. Lo stesso afferma il Van-Espen (7): *Numquam exemtio judicanda est, nisi expressis, & claris verbis concessa sit*. Benedetto XIV. (8) insegna, *ad probandam exemtionem necessarium omnino est, ipsam apertis verbis diserte concedi, ecclesiamque, seu coetum hominum, de qua agitur non enunciative, aut relative, seu suppositive, ut scribentes in foro loquuntur, sed dispositive ab Ordinarii jurisdictione immunem, uni autem ecclesiae Romanae subjectum, & ad eam nullo medio pertinentem, declarare*. Con parole non dubbie, o equivoche, ma chiare senza verun ambiguità si prova l'esenzione dalla giurisdizione del proprio Vescovo.

Co-

(5) *Part.4. cap. 16.*
(6) *Consult. 1. de privilegiis.*
(7) *Jur. eccles. univ. part. 3. tit. 12. n. 4. in fin.*
(8) *Lib. XIII. de Synod. Dioeces. cap. 9. n. 11.*

Così comunemente insegnano i Canonisti. Il lodato Zipeo (9) dice: *Ubi exemtio dubia est, episcopus ex asse sua jurisdictione uti potest*. Più stesamente il Van-Espen insegna (10): *Si verba privilegii sint dubia, aut de titulo exemtionis non facta plena probatio, poterit Ordinarius sua auctoritate & jurisdictione uti, quoadusque ipsa exemtio plene probata sit. Cum enim jurisdictio Ordinarii de jure communi fundata sit in omnes ecclesias suae dioecesis, haec integra manet, quamdiu non sit plene probatum, speciali titulo quoad hunc articulum derogatum esse juri communi, quod in terminis declaravit Pontifex in cap. 7. de privileg. in VI.* Sicchè in dubbio l'interpretazione far deesi a pro del Vescovo; atteso la presunzione, e la raggion fondata milita a pro di lui. A proposito parla il Fiorente (11): *Legis dioecesanae nomen & in antiquis canonibus, & in decretalibus summorum Pontificum, qui praecesserunt Innocentium III. continet jus universum, potestatem, jurisdictionem, & auctoritatem omnimodam, quam in suam dioecesim habet Episcopus.*

Dopo aver premesso questi certi ed indubitati principj, vengo al proposito. L'Arciprete di Montorio deve dedurre la Prelatura *nullius*, che agogna, o da privilegio di sommo Pontefice, o da prescrizione. Non osa di ritrarla da prescrizione, perchè non nega, che per lo spazio di

L 3 due

(9) *In jur. nor. tit. de offic. judic. ordinar. n.* 19.
(10) *De exemtione a jurisdictione Ordinar. cap.* 5. *n.* 23.
(11) *Tract. ad Caus. XVI. & seqq. de statu monachor. p.* 71.

due fecoli , quanti decorrono dal 1559., epoca dell' erezione della fua collegiata , e parrocchiale , fin alla prefente ftagione , i fuoi predeceffori non han efercitato il menomo atto d' indipendenza dalla giurifdizione del Vefcovo di Teramo . Si sforza bensì di dedurla dalla Bolla di Paolo IV. Per poter da quefta origine trarre la pretefa prelatura , egli è neceffario , che dimoftri colle chiare e difpofitive parole della Bolla, che il Pontefice concede al parroco di Montorio l' ordinaria , e quafi vefcovil giurifdizione ful clero , e popolo tutto di quel contado, con privarne il vefcovo di Teramo ; che fmembra quel contado dalla diocefi Teramana; che affoggetti quel Prelato di terza claffe immediatamente alla Romana fede . Ove nella Bolla, fquittinandola da capo a fondo , vi fono tali caratteriftiche? Lo dica pure , lo additi , fe può. Anzi da quella fteffa Bolla , onde chiede foftegno per riufcire nel mal concepito difegno, riceve la totale efclufione della fua inconfideratezza. Dove è l' efpreffa efenzione del noftro parroco dall' ordinaria giurifdizione del fuo Vefcovo di Teramo , e la concefsione della quafi vefcovil giurifdizione fopra il clero , e popolo del contado di Montorio? Anzi Paolo IV. efpreffamente confeffa di erger una femplice *parrocchiale* , e *collegiata* nella Chiefa di Montorio , di creare un *Arcipretura* , ed un *Arciprete* , di dargli le infegne *parrocchiali* , e *collegiate* , e quefti vocaboli ripete più e più volte *ufque ad fatietatem*. Forfe fotto nome di *parrocchiale* , o *collegiata* , o di

di *Arcipretura* s' intende la *prelatura nullius* , e ſotto quello di *Arciprete* s' intende il *Prelato inferiore*? Se il Pontefice volea innalzar una prelatura ; perchè non ſi avvalſe de' proprj , e ſollenni nomi di *Prelato nullius* , di *Ordinario*? Forſe erano allora ignoti nella Romana Curia? Inoltre a bella poſta ſi protetta il Pontefice , che coll' erezione ſuddetta non intende recar il minimo pregiudizio ad alcuno , *ſine alicujus praejudicio* , e ſpezialmente al Veſcovo di Teramo , la cui antica giuriſdizione ſu quel contado potea lederſi con ſiniſtramente interpretarſi la ſua retta mente . Ove poi leggeſi nella Bolla l' eſpreſſa ſeparazione del contado di Montorio dalla dioceſi di Teramo? Anzi lo ſteſſo Pontefice confeſſa , che la Chieſa di S. Rocco è nella dioceſi di Teramo , *ecclesia S. Rochi* , *Terrae Montorii* , *Aprutinae dioecesis* . Lo ſteſſo non oſcuramente ripete , allorchè permette a' canonici l' elezione d' un economo ſenza dipender in queſto dalla licenza *Dioeceſani loci* , cioè del Veſcovo di Teramo , nella cui dioceſi la detta Chieſa eſiſte . In qual luogo poi della Bolla alla perfine ſi ſoggetta il parroco di Montorio all' immediata ſoggezione della Romana ſede ?

Ma ecco già l' argomento decretorio a prò della Prelatura Montoriana : Prelato *nullius* è colui , che ha giuriſdizione , ſuperiorità , e preeminenza , ha il ſuo territorio , ove quella eſercita , ha la facoltà di viſitare , correggere , e punire , come altresì d' iſtituire i preſentati a' benefizj , di crearſi un economo per la cura delle ani-

anime, che sostiene, a suo arbitrio amovibile. Queste prerogative si concedono all' Arciprete di Montorio. Egli è dunque un Prelato di terza classe, indipendente dal suo Vescovo di Teramo. Questo è un argomento quanto specioso, altrettanto fallace. Tutt' i Prelati *nullius* hanno giurisdizione e preeminenza, hanno il proprio terrirorio circoscritto e limitato, hanno il dritto di visitare, correggere, e punire il di lor gregge, d'istituire ne' benefizj, ed altro. Ma per lo contrario non tutti coloro, che hanno giurisdizione, visitano, correggono, puniscono, istituiscono, ed esercitano altri dritti di simil fatta, sono Prelati *nullius*, indipendenti da' lor Vescovi. Assai bene calzerebbe questo argomento, come la veste a Bertoldo: l'uomo cammina, si ciba, fugge: lo stesso fa anche il cane; dunque l'uomo è cane. Non è dal proposito nostro aliena l'osservazione del Boemero (12): Il Patriarca, egli dice, è colui, che presiede ad una diocesi, cioè vasta regione, che abbraccia sotto di se più provincie, le quali hanno i metropolitani a lui soggetti; sicchè il Patriarca preseder dee alla diocesi, o sia a più provincie: ma non si dee pel contrario argomentare: dunque chi presiede a più provincie è Patriarca: *Licet enim*, sono di lui parole, *Patriarchae pluribus provinciis praeesse dicantur; tamen haud e contrario argumentari licet: ergo qui pluribus provinciis praeest, patriarcha est; nam, ut antea vidimus, Cyprianus Numi-*

(12) *In obs. 6. ad Petr. de Marca de Concord. Sacerdot. & Imper. lib. I. cap. 3.*

midiam & Mauritaniam sub sua inspectione habebat, cui tamen communiter jura patriarchica denegant.

A dir vero, se si dovesse nell' esposto modo argomentare, oh quanti Prelati *nullius*, sarebbono stati, e tuttavia esisterebbono in ciascuna diocesi. I Corivescovi delle chiese Orientali, i quali agli Arcipreti rurali delle Occidentali corrispondono, reggevano uno non piccolo territorio, che *regione* chiamasi dal Concilio d'Antiochia (13), presedevano alle Chiese, o sia Parrocchie di più paghi, le visitavano, esercitavano spiritual giurisdizione sul Clero, e Popolo della regione, spedivano fin' anche lettere dimissoriali, ed ordinavano i cherici minori, risedevano nelle *metrocomie*, cioè ne' paghi più ampj, e popolosi. Frattanto non erano Prelati *nullius*, ma semplici vicarj de' loro Vescovi: onde da Ferrando (14) *vicarii Episcoporum*, e dal Sinodo di Aquisgrana del 836. (15) *Episcoporum ministri* si appellano: e dal solo Vescovo della Città, cui soggiaceano, si creavano ed amovevano, come costa dal Concilio di Antiochia (16). Così anche gli Arcidiaconi aveano il proprio distretto, la spiritual giurisdizione e preeminenza, visitavano, correggevano, punivano colla scomunica, suspensione, ed interdetto i loro sudditi sì cherici, che laici, maggioreggiavano agli stessi Arci-

(13) *Can. X.*
(14) *Breviar. canon. tit. 79.*
(15) *Can. 14.*
(16) *Cit. can. X.*

cipreti, si creavano Officiali per esercitare la loro giurisdizione. Eppure non erano Prelati indipendenti da' loro Vescovi, anzi semplici sussidiarj, e vicarj de' medesimi: il che niuno versato nella culta giurisprudenza ecclesiastica potrà ignorare. Gli Arcipreti stessi, detti anche *Decani*, e *Plebani*, aveano giurisdizione, e preeminenza, possedeano un ampio territorio, composto di dieci parrocchie, visitavano, correggevano, punivano colle censure il clero, e'l popolo, esercitavano altri dritti. Eppure non erano, che semplici coadjutori de' Vescovi nella sollecitudine pastorale. Le medesime prerogative hanno i Parrochi nelle loro Parrocchie, e frattanto non sono, che sussidiarj de' Vescovi, a cui soggiacciono.

CONCHIUSIONE.

SI è finora, seppur non m'inganno, a chiare note dimostrato, che Paolo IV. colla presente Bolla erge nella Chiesa di S. Rocco della Terra di Montorio, Diocesi di Teramo una semplice collegiata, e parrocchiale; che costituisce un mero Arciprete, e Parroco insieme soggetto al suo Vescovo di Teramo; che l'accorda delle facoltà, le quali per dritto comune competono ad ogni Arciprete, e Parroco; che neppur tutte quelle prerogative, le quali per ragion canonica sono comuni a tutti gli Arcipreti e parrochi gli concede, ed inoltre quelle, che l'attribuisce, le limita e restrigne in confini assai più angusti di ciocchè prescrive il dritto comune; che l'esercizio delle concedute facoltà a quello si accorda

col-

colla dipendenza dal Vescovo di Teramo; che finalmente il Pontefice tanto è lungi dall' ergere in prelatura *nullius dioecesis* la cennata Chiesa di Montorio, e staccarla dalla spiritual giurisdizione del proprio Vescovo, che piuttosto la Bolla stessa ne dissipa e distrugge ogni minimo sospetto da poterlo immaginare. Eserciti intanto il Parroco Montoriano la spirituale sollecitudine nella sua collegiata, e parrocchiale, dopochè dal suo Vescovo ne ha meritato la necessaria *missione*: visiti, ammonisca, riprenda, punisca i canonici della Collegiata, e gli ecclesiastici del suo distretto, come ogni buon pastore per la salvezza dell' affidato gregge far dee. Il Vescovo di Teramo non gliel' impedisce, anzi a ciò caldamente lo esorta. Il tutto però esegua colla dovuta dipendenza e subordinazione del proprio Vescovo, secondo il prescritto de' sacri canoni, e della stessa Bolla di Paolo IV. Si rammenti della costante dottrina, e dell' inviolabil legge, a noi fin da tempi apostolici tramandata, nulla doversi da Preti, e cherici tutti fare nell' esercitar il proprio mestiere senza la volontà dei Vescovi, a' quali essi debbono render conto, come a coloro, che dallo Spirito Santo sono stati preposti al reggimento della Chiesa, in cui non è, chi al suo Vescovo non aderisce. Turpe attentato egli è, sforzarsi di sottrarre le pecorelle dal proprio pastore, e quindi esporle alla spiritual rovina. Così facea il profano ecclesiastico Felicissimo, ripreso gravemente da S. Cipriano (1): *Felicissimum* pre-

(1) *Epist. XLI. al. XXXVIII. p.79. edit. Oxon.*

presbyterum intellexi nunc quoque cum episcopo portionem plebis dividere, idest a pastore oves, & filios a parente separare, & Christi membra dissipare. Decida il nostro parroco, deposta ormai ogni passione, e tifo mondano, alla chiara luce delle vangeliche norme, se egli sia un legitimo pastore, giacchè non ha ricevuto dal proprio Vescovo la *missione*, necessaria per legitimamente esercitar la cura delle anime; se validamente si amministrino per lo meno i sagramenti della penitenza, e del matrimonio; e se quel gregge nel cui ovile si è intruso, abbia il suo pastore. Tutt' altro gli fa sentire lo stesso S. Cipriano (2) colle auree parole: *Cum te judicem Dei constituas, & Christi, qui dicit ad Apostolos, ac per hoc ad omnes Praepositos, qui Apostolis vicaria ordinatione succedunt* „ qui vos audit me audit &c.„ *Inde enim schismata, & haereses obortae sunt, & oriuntur, dum episcopus, qui unus est, & ecclesiae praeest, superba quorumdam praesumtione contemnitur, & homo dignatione Dei honoratus, indignus ab hominibus judicatur. Quis enim hic superbiae tumor, quae arrogantia animi, quae mentis inflatio . . . ecce jam sex annis nec fraternitas habet episcopum, nec plebs Praepositum, nec ecclesia gubernatorem.* In quanto a me, termino con rammentar al Parroco di Montorio le parole di S.Agostino (3): *Si consilio meo acquiescis, episcopo tuo in hac re noli resistere, & quod facit ipse, sine ullo scrupulo, vel disceptatione sectare.*

(2) *Epist. LXVI. al. LXIX. ad Pupian. p. 166. seq.*
(3) *Epist. XXXVI. al. LXXXVI. ad Casulan.*